Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 197

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 20 luglio 1981** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Umbria

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Bolzano

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO (SPECIALITÀ MEDICINALI) ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 197 DEL 20 LUGLIO 1981:

MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 26 giugno 1981.

Disposizioni sulla produzione di preparati galenici officinali per uso umano.

(4027)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 197 DEL 20 LUGLIO 1981:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 35: **Essiccatoi Fava, società per azioni, in Cento:** Obbligazioni sorteggiate il 30 giugno 1981. — **Banca nazionale del lavoro, sezione speciale per il credito industriale (già sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie), in Roma:** Obbligazioni « 9 % - 1975-1995 » sorteggiate il 1° luglio 1981. — **O.R.S.A., società per azioni, in Gorla Minore:** Obbligazioni sorteggiate il 18 giugno 1981. — **Tosimobili, società per azioni, in Rovigo:** Obbligazioni sorteggiate il 30 aprile 1981. — **Fedelcementi, società per azioni, in Galatina:** Obbligazioni sorteggiate il 30 giugno 1981. — **I.G.A.P. - Impresa generale affissioni pubblicità, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate l'8 luglio 1981. — **Jemina & Battaglia, società per azioni, in S. Michele Mondovì:** Obbligazioni sorteggiate il 15 giugno 1981. — **Gruppo tessile Miroglio, società per azioni, in Alba:** Estrazione di obbligazioni. — **ENEL - Ente nazionale per l'energia elettrica, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 13 luglio 1981. — **Interbanca, banca per finanziamenti a medio e lungo termine, in Milano:** Obbligazioni « 10 % - 1976-1982 » sorteggiate il 10 luglio 1981. — **Cabinovie di Lurisia, società per azioni, in Roccaforte-Mondovì:** Obbligazioni sorteggiate il 25 giugno 1981.

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 18 giugno 1981.

Condizioni e modalità per la corresponsione del premio alla nascita dei vitelli.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
PRESIDENTE DELL'AZIENDA DI STATO
PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Visto il regolamento (CEE) n. 464/75 del 27 febbraio 1975 che istituisce dei regimi di premi a favore dei produttori di bovini;

Visti i regolamenti (CEE) n. 620/76 del 19 marzo 1976, n. 871/77 del 26 aprile 1977, n. 997/78 del 12 maggio 1978, n. 1276/79 del 25 giugno 1979 e n. 1667/80 del 27 giugno 1980, relativi al proseguimento della concessione di un premio alla nascita dei vitelli rispettivamente per le campagne 1976-77, 1977-78, 1978-79, 1979-80 e 1980-81;

Visto il regolamento (CEE) n. 1120/81 del Consiglio del 28 aprile 1981 relativo alla concessione di un premio alla nascita dei vitelli per la campagna 1981-82;

Visto il regolamento n. 1270/81 della commissione del 13 maggio 1981, che stabilisce le modalità di esecuzione, durante la campagna 1981-82 dei premi alla nascita di vitelli;

Visto il decreto ministeriale 9 giugno 1981 che, nell'ambito dei suddetti regimi di premi, stabilisce la concessione a favore dei produttori italiani del premio alla nascita dei vitelli durante la campagna di commercializzazione 1981-82;

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1968 che affida all'AIMA i compiti di organismo di intervento nel mercato delle carni bovine, previsti dal regolamento (CEE) 27 giugno 1968, n. 805/68;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321;

Vista la legge 31 marzo 1971, n. 144 ed in particolare l'art. 9, primo comma;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727, relativo alle procedure di corresponsione da parte dell'AIMA delle provvidenze finanziarie concesse dai regolamenti della Comunità Europea;

Ritenuta la necessità di provvedere all'applicazione delle citate disposizioni comunitarie e nazionali per la corresponsione ai produttori italiani del suddetto premio alla nascita dei vitelli durante la campagna di commercializzazione 1981-82, e di avvalersi, per l'espletamento del servizio, degli ispettorati provinciali dell'agricoltura o di altri uffici o istituzioni cui le regioni o province autonome abbiano inteso affidare le funzioni di cui al decreto ministeriale 9 giugno 1981;

Considerata la necessità di procedere in via d'urgenza all'adozione delle suddette determinazioni;

Decreta:

Art. 1.

Per la corresponsione del premio alla nascita dei vitelli di cui all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1120/81 del 28 aprile 1981 durante il periodo che ha inizio il 3 marzo e termina alla fine della campagna 1981/82, successivo alla conclusione della concessione dell'analogo premio di cui all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1667/80 del 27 giugno 1980, nonché del decreto ministeriale 2 agosto 1980, si applicano le condizioni e le modalità stabilite con il presente decreto.

Art. 2.

Il premio è corrisposto al detentore di ogni vitello nato vivo dal 3 marzo 1981, ed ancora in vita al sesto mese dalla nascita sulla base di domanda del premio da presentarsi da parte dell'allevatore proprietario della vacca genitrice all'ispettorato agrario provinciale, o ad altro ufficio o istituzione cui, nell'ambito regionale, siano stati affidati i compiti di istruttoria, competente per territorio, e subordinatamente alla sua identificazione mediante l'apposizione di fascetta auricolare o altro mezzo equivalente o mediante il recepimento di altro contrassegno ufficiale da parte dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura o di altro ufficio o istituzione cui, nell'ambito dell'organizzazione regionale siano state affidate le funzioni relative all'istruttoria ed alla liquidazione del premio di cui all'art. 1, nonché all'accertamento della permanenza in vita del vitello stesso al sesto mese di età.

L'operazione di identificazione avverrà in occasione del sopraluogo effettuato per constatare la permanenza in vita del vitello al sesto mese. In tale sede, sarà verificato il sussistere di elementi che assicurino inequivocabilmente che il vitello sia nato in azienda (numero di vacche, razza di appartenenza, ecc.).

La domanda di premio deve essere presentata entro trenta giorni dalla nascita del vitello. Per i vitelli nati vivi nel periodo tra il 3 marzo 1981 e la data di pubblicazione nel Bollettino Regionale, per ciascuna regione o provincia autonoma, delle disposizioni regionali di competenza, il termine di trenta giorni per presentare la domanda di premio decorre da quest'ultima data.

Nella domanda di premio devono essere indicati il cognome, nome, luogo e data di nascita, indirizzo dell'allevatore nonché il luogo in cui è situata la stalla dove è nato ed è alloggiato il vitello. Nella domanda di premio, l'allevatore dovrà inoltre assumere l'impegno ad allevare il vitello sino al sesto mese di vita.

Art. 3.

L'importo del premio è di 32 ECU calcolate in lire italiane applicando il tasso di cambio in vigore il giorno del compimento, da parte del vitello, del sesto mese di età.

Il premio è corrisposto in unico versamento.

Nel caso il vitello sia stato ceduto, posteriormente alla presentazione della domanda di premio, il premio stesso sarà corrisposto al proprietario del vitello al sesto mese di età a condizione che sia stata presentata al competente ufficio, anteriormente al compimento di

detto sesto mese, una dichiarazione di cessione, firmata congiuntamente dall'allevatore che ha presentato domanda e dall'acquirente, nella quale siano indicati cognome, nome, luogo e data di nascita, indirizzo del nuovo proprietario del vitello, nonché luogo in cui è alloggiato il vitello, congiuntamente all'assunzione dell'impegno ad allevare il vitello fino al sesto mese di vita da parte del nuovo proprietario.

Art. 4.

Il servizio istruttorio e definitorio delle domande di corresponsione del premio è affidato, nelle singole province agli ispettorati provinciali dell'agricoltura o ad altri uffici o istituzioni cui le regioni o province autonome abbiano inteso affidare le funzioni previste dal decreto ministeriale 9 giugno 1981 e dal presente decreto.

Tali ispettorati, uffici o istituzioni svolgono il servizio con la osservanza delle norme comunitarie e nazionali vigenti in materia, sulla base delle istruzioni impartite dall'AIMA e delle disposizioni che saranno emanate dalle regioni o province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito delle loro potestà, per l'organizzazione e l'espletamento delle funzioni di accertamento delle condizioni di ammissione al premio e di identificazione dei vitelli.

Art. 5.

Al pagamento del premio agli aventi titolo, provvede l'AIMA mediante assegni circolari non trasferibili a favore dei beneficiari, con applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727, sulla base di elenchi trasmessi all'AIMA delle pratiche definite con atto di liquidazione del premio, dagli ispettorati provinciali dell'agricoltura o da altri uffici o istituzioni cui nell'ambito dell'organizzazione regionale siano state affidate le funzioni inerenti alla concessione del premio alla nascita dei vitelli.

Art. 6.

Il premio non è corrisposto se il vitello, all'atto del controllo, non è presente nella stalla indicata nella domanda di premio.

Art. 7.

Possono fruire del premio anche i vitelli bufalini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 giugno 1981

Il Ministro-Presidente: BARTOLOMEI

(4360)

DECRETO 15 luglio 1981.

Modificazioni al decreto ministeriale 18 luglio 1978 contenente norme di applicazione del decreto-legge 16 giugno 1978, n. 282, convertito in legge 1° agosto 1978, n. 426, relativo all'istituzione di un prelievo di corresponsabilità sulla produzione di latte bovino.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 203 del 21 luglio 1978, concernente norme di applicazione del decreto legge 16 giugno 1978, n. 282, convertito in legge 1° agosto 1978, n. 426, relativo all'istituzione di un prelievo di corresponsabilità nella produzione di latte bovino;

Visto in particolare l'art. 3, primo comma, del suddetto decreto:

Considerato:

che le imprese che producono formaggi grana padano e/o parmigiano reggiano non sempre riescono ad utilizzare tutto il latte raccolto, in quanto parte di esso può risultare privo delle necessarie caratteristiche per la produzione di detti formaggi;

che la quantità di latte non idonea alla produzione di tali tipi di formaggio viene normalmente impiegata dallo stesso caseificio o da questo ceduta a terzi, per una diversa utilizzazione nell'ambito della produzione lattiero-casearia;

che in ogni caso detta quantità rappresenta una minima percentuale rispetto a quella raccolta per cui non appare giustificabile che, in tale evenienza, le imprese interessate debbano versare mensilmente il prelievo su tutto il latte raccolto anche se destinato principalmente alla produzione dei formaggi grana padano e/o parmigiano reggiano;

Ritenuto, pertanto, la necessità di modificare il primo comma dell'art. 3 del decreto ministeriale 18 luglio 1978:

Decreta:

Articolo unico

L'art. 3 del decreto ministeriale 18 luglio 1978, citato in premessa è così modificato:

« I prelievi trattenuti sui pagamenti a produttori possono essere versati:

annualmente per le imprese che producono formaggi grana padano e/o parmigiano reggiano e saldano una volta l'anno il conto dei versamenti al produttore anche se trasformano o cedono ad altre imprese per una diversa utilizzazione una parte del latte raccolto perché inidoneo alla produzione di detti formaggi, purché tale parte non superi il 15% del totale del latte raccolto;

alla fine di ogni trimestre solare per le imprese che:

a) dimostrino di aver acquistato nel 1976 una quantità media giornaliera di latte non superiore a kg 1.500;

b) dimostrino di produrre esclusivamente formaggi la cui durata di stagionatura è di almeno 3 mesi e di aver acquistato nel 1976 una quantità media giornaliera di latte non superiore a kg 10.000;

alla fine di ogni mese in tutti gli altri casi.

I predetti versamenti, in ogni caso, vanno effettuati non oltre il quarantacinquesimo giorno dalle scadenze di cui al comma precedente ».

Roma, addì 15 luglio 1981

Il Ministro: BARTOLOMEI

(4407)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 6 luglio 1981.

Determinazione delle aliquote di imposta di fabbricazione sui fiammiferi per il periodo 1° luglio 1981-30 giugno 1983.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto gli articoli 6 del regio decreto-legge 11 marzo 1923, n. 560 e dell'annessa convenzione, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 1923;

Visto il regio decreto-legge 18 gennaio 1932, n. 14, convertito nella legge 7 aprile 1932, n. 356, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 2 febbraio 1932 e n. 95 del 25 aprile 1932;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 del 23 novembre 1944;

Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 525, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 26 maggio 1948;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo alla istituzione dell'imposta sul valore aggiunto e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 15 dicembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 337 del 20 dicembre 1972, con il quale l'aggio di vendita sui fiammiferi è fissato nella misura unica dell'8%;

Visto il decreto ministeriale 4 giungo 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 27 giugno 1974 e relativo alla proroga della convenzione con il Consorzio industrie fiammiferi;

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 30 giugno 1979, concernente la variazione del prezzo di vendita al pubblico dei fiammiferi « Familiari » e la determinazione delle aliquote di imposta sui fiammiferi per il periodo 1° luglio 1979-30 giugno 1981;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 22 luglio 1980, concernente la variazione del prezzo di vendita al pubblico dei fiammiferi e la determinazione delle aliquote di imposta sui fiammiferi per il periodo 22 luglio 1980-30 giugno 1981;

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 10 gennaio 1981, concernente il ripristino dell'aliquota IVA del 14% sui fiammiferi, a seguito della mancata conversione dei decreti-legge 3 luglio 1980, n. 288 e 30 agosto 1980, n. 503;

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 25 maggio 1981, concernente la variazione dell'imposta di fabbricazione sui fiammiferi per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1981 a seguito del ripristino dell'aliquota IVA del 15% fissato con legge 22 dicembre 1980, n. 889;

Visto le proposte in data 8 giugno 1981 presentate dalla commissione tecnico-amministrativa prevista dall'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317;

Riconosciuta la necessità di determinare le aliquote di imposta di fabbricazione sui fiammiferi per il periodo 1° luglio 1981-30 giugno 1983, mantenendo inalterati i prezzi di vendita al pubblico;

Decreta:

Articolo unico

Le aliquote di imposta di fabbricazione sui fiammiferi per il periodo 1° luglio 1981- 30 giugno 1983 sono stabilite nelle misure indicate nel prospetto che segue, unitamente all'imposta sul valore aggiunto del 15% dovuta per singolo condizionamento, fermi restando i prezzi di vendita al pubblico in vigore fissati con i citati decreti 23 giugno 1979 e 16 luglio 1980 rispettivamente per i « Familiari » e per tutti gli altri tipi di fiammiferi:

Tipi di fiammiferi	Imposta di fabbricazione	Imposta sul valore aggiunto
1) Scatola di cartone con 100 cerini ridotti al sesquisolfuro di fosforo	49,436250	19,563750
2) Scatola di cartone con 80 cerini al sesquisolfuro di fosforo, denominati « Cerini S/80 »	49,536250	19,563750
3) Scatola di cartone o di legno con 50 cerini ridotti al fosforo amorfo	29,218125	9,781875
4) Scatola di cartone o di legno con 50 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo « Svedesi » ridotti	24,718125	9,781875
5) Scatola di cartone o di legno con 40 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo denominati « Svedesi S/40 »	24,818125	9,781875
6) Bossolo di cartone con 100 fiammiferi di legno paraffinato al sesquisolfuro di fosforo con capocchia variamente colorata	99,372500	39,127500
7) Scatola di legno con 30 fiammiferi controvento di legno paraffinato al fosforo amorfo	100,372500	39,127500
8) Scatola di cartone con 100 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo denominati « Caminetto »	658,300000	521,700000
9) Bustina di cartone con 20 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo « Minerva »	16,478750	6,521250
10) Bustina di cartone con 30 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo « Minerva »	24,718125	9,781875
11) Bustina di cartone con 40 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo « Minerva »	32,957500	13,042500
12) Bustina di cartone con 60 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo « Minerva »	59,936250	19,563750
13) Busta di cartone con 20 fiammiferi giganti di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo « Minerva »	105,972500	39,127500
14) Busta di cartoncino con 100 fiammiferi di legno paraffinato al sesquisolfuro di fosforo denominati « Familiari »	14,657500	13,042500

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 luglio 1981

Il Ministro: FORMICA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *luglio* 1981
Registro n. 23 *Finanze, foglio n.* 162

(4406)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 15 giugno 1981.

Istituzione di nuovi libretti postali di risparmio e modificazione dei saggi di interesse sui buoni postali fruttiferi.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il libro III, capo V e capo VI, del testo unico delle disposizioni in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto-legge 30 settembre 1974, n. 460, recante modifica dell'art. 173 del testo unico sopra citato;

Vista la legge 25 novembre 1974, n. 588, concernente conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 1974, n. 460;

Visto l'art. 173 del summenzionato testo unico;

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 30 giugno 1976;

Ritenuta l'urgenza di provvedere alla fissazione o alla modifica di alcuni tassi di interesse sul risparmio postale e con riserva di darne comunicazione al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dal 1° settembre 1981 sono emessi libretti nominativi ed al portatore, vincolati per almeno tre anni, ad un interesse del 15 per cento lordo, corrispondente al 12 per cento netto, in ragione d'anno.

Gli interessi maturati sono esigibili unitamente al capitale.

Art. 2.

Per ogni singolo libretto è consentito un solo deposito di importo non inferiore ad un milione di lire o multiplo di esso e non è ammessa la possibilità di rimborsi parziali.

Art. 3.

In caso di anticipata estinzione del libretto si applicherà, in luogo dell'interesse di cui al precedente art. 1, l'interesse vigente per i libretti ordinari non vincolati, diminuito di 50 centesimi.

Art. 4.

Con effetto dalla stessa data del 1° settembre 1981 sono altresì emessi speciali libretti nominativi « di previdenza » ad un interesse lordo del 5 per cento, corrispondente ad un interesse netto del 4 per cento, in ragione d'anno.

Ricorrendo le condizioni di cui al successivo art. 5, all'atto dell'estinzione del libretto il montante complessivo sarà maggiorato di un interesse aggiuntivo pari al 50 per cento della variazione dell'indice dei prezzi al consumo delle famiglie degli impiegati e degli operai accertata dall'ISTAT, in relazione al periodo di giacenza delle somme depositate.

Per la determinazione dell'importo spettante per interesse aggiuntivo, sarà stabilito in ciascun anno un coefficiente con il quale, assumendo come base gli interessi annuali già liquidati, saranno ricavate le somme da accreditare complessivamente a tale titolo.

A tal fine si terrà conto della variazione dell'indice ISTAT accertata all'inizio dell'anno in cui viene effettuata la prima operazione di deposito ed al 31 dicembre antecedente quella di rimborso.

Art. 5.

I libretti di cui al precedente articolo possono essere aperti in favore dei cittadini, aventi titolo ad un qualsiasi trattamento pensionistico, che abbiano superato il cinquantesimo anno di età e saranno esigibili, in unica soluzione, all'atto del collocamento a riposo per limiti di età o per qualsiasi altra causa; in caso di premorienza l'interesse aggiuntivo sarà egualmente riconosciuto in favore degli aventi diritto.

Il collocamento a riposo dovrà essere attestato, all'atto dell'estinzione del libretto, con dichiarazione del datore di lavoro o mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Qualora l'estinzione del libretto non venga richiesta entro sei mesi dal collocamento a riposo, a decorrere dal giorno successivo al semestre stesso, verranno accreditati solo gli interessi di cui al primo comma del precedente art. 4.

Per ogni libretto è consentito effettuare depositi, esclusivamente nell'anno solare di emissione, per un importo non inferiore a 100.000 lire o multiplo di 100.000 lire.

Art. 6.

I libretti « di previdenza » sono estinguibili in unica soluzione.

Nell'ipotesi di anticipata richiesta di estinzione, non sarà riconosciuto l'interesse aggiuntivo di cui al precedente art. 4.

Art. 7.

Per i buoni postali fruttiferi che saranno emessi a partire dal 1° settembre 1981 i saggi di interesse sono stabiliti nella misura indicata nelle tabelle allegate al presente decreto.

Gli interessi sono corrisposti insieme con il capitale all'atto del rimborso dei buoni; le somme complessivamente dovute per capitale ed interessi risultano dalle tabelle riportate a tergo dei buoni medesimi.

Art. 8.

Per le caratteristiche tecniche dei buoni della nuova serie ordinaria, contraddistinta con la lettera « O », valgono le disposizioni di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 9 giugno 1949 relativo alla serie contraddistinta con la lettera « N » e quelle di cui ai decreti ministeriali 16 giugno 1958 e 10 ottobre 1969.

I tagli da lire 10.000 e 20.000 sono soppressi.

Art. 9.

Sul montante dei buoni postali fruttiferi delle serie ordinarie e della serie speciale riservata agli italiani residenti all'estero, precedenti a quella contraddistinta

con la lettera « O », maturato alla data del 31 agosto 1984 si applicano, a partire dalla stessa data, i saggi di interesse del 13 per cento e quelli successivi fissati nelle tabelle allegate al presente decreto per i buoni della serie « O » dal quarto anno in poi.

Restano inalterati, fino alla predetta data del 31 agosto 1984, i saggi di interesse in vigore per le serie ordinarie e la serie speciale precedenti a quella contraddistinta con la lettera « O ».

Art. 10.

Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera « O », i buoni della precedente serie « N » emessi dagli uffici postali dal 1° settembre 1981, in poi.

Su questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due bolli, uno sulla parte anteriore, recante la dicitura « Serie O/N », l'altro, sul retro, con la dicitura « B.P.F. serie O/N tasso dal 9% al 16% ».

Art. 11.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1981

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
DI GIESI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *luglio* 1981
Registro n. 20 *Cassa depositi e prestiti, foglio n.* 274

BUONO DA L. 50.000

Saggio di interesse						
	Entro il primo anno	L.	50.000			
9%	Dopo il 1° anno	»	54.500	più L.	817	per ogni successivo bimestre maturato
	» » 2° »	»	59.405	» »	891	Id.
	» » 3° »	»	64.751	» »	1.403	Id.
13%	» » 4° »	»	73.169	» »	1.585	Id.
	» » 5° »	»	82.681	» »	1.791	Id.
	» » 6° »	»	93.429	» »	2.024	Id.
	» » 7° »	»	105.575	» »	2.287	Id.
	» » 8° »	»	119.300	» »	2.982	Id.
15%	» » 9° »	»	137.195	» »	3.429	Id.
	» » 10° »	»	157.774	» »	3.944	Id.
	» » 11° »	»	181.440	» »	4.536	Id.
	» » 12° »	»	208.657	» »	5.216	Id.
	» » 13° »	»	239.955	» »	5.998	Id.
	» » 14° »	»	275.948	» »	6.898	Id.
	» » 15° »	»	317.341	» »	8.462	Id.
16%	» » 16° »	»	368.115	» »	9.816	Id.
	» » 17° »	»	427.014	» »	11.387	Id.
	» » 18° »	»	495.336	» »	13.209	Id.
	» » 19° »	»	574.590	» »	15.322	Id.
	» » 20° »	»	666.525	» »	17.777	per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del trentesimo anno solare successivo a quello di emissione

BUONO DA L. 100.000

Saggio di interesse						
	Entro il primo anno	L.	100.000			
9%	Dopo il 1° anno	»	109.000	più L.	1.635	per ogni successivo bimestre maturato
	» » 2° »	»	118.810	» »	1.782	Id.
	» » 3° »	»	129.502	» »	2.806	Id.
13%	» » 4° »	»	146.338	» »	3.170	Id.
	» » 5° »	»	165.362	» »	3.582	Id.
	» » 6° »	»	186.859	» »	4.048	Id.
	» » 7° »	»	211.151	» «	4.574	Id.
	» » 8° »	»	238.600	» »	5.965	Id.
15%	» » 9° »	»	274.390	» »	6.859	Id.
	» » 10° »	»	315.549	» »	7.888	Id.
	» » 11° »	»	362.881	» »	9.072	Id.
	» » 12° »	»	417.314	» »	10.432	Id.
	» » 13° »	»	479.911	» »	11.997	Id.
	» » 14° »	»	551.897	» »	13.797	Id.
	» » 15° »	»	634.682	» »	16.924	Id.
16%	» » 16° »	»	736.231	» »	19.632	Id.
	» » 17° »	»	854.028	» »	22.774	Id.
	» » 18° »	»	990.673	» »	26.418	Id.
	» » 19° »	»	1.149.181	» »	30.644	Id.
	» » 20° »	»	1.333.050	» »	35.548	per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del trentesimo anno solare successivo a quello di emissione

BUONO DA L. 250.000

Saggio di interesse				
	Entro il primo anno	L. 250.000		
9%	Dopo il 1° anno	» 272.500	più L. 4.087	per ogni successivo bimestre maturato
	» » 2° »	» 297.025	» » 4.455	Id.
	» » 3° »	» 323.757	» » 7.014	Id.
13%	» » 4° »	» 365.845	» » 7.926	Id.
	» » 5° »	» 413.405	» » 8.957	Id.
	» » 6° »	» 467.148	» » 10.121	Id.
	» » 7° »	» 527.877	» » 11.437	Id.
	» » 8° »	» 596.501	» » 14.912	Id.
15%	» » 9° »	» 685.977	» » 17.149	Id.
	» » 10° »	» 788.873	» » 19.721	Id.
	» » 11° »	» 907.204	» » 22.680	Id.
	» » 12° »	» 1.043.285	» » 26.082	Id.
	» » 13° »	» 1.199.778	» » 29.994	Id.
	» » 14° »	» 1.379.744	» » 34.493	Id.
	» » 15° »	» 1.586.706	» » 42.312	Id.
16%	» » 16° »	» 1.840.579	» » 49.082	Id.
	» » 17° »	» 2.135.072	» » 56.935	Id.
	» » 18° »	» 2.476.683	» » 66.045	Id.
	» » 19° »	» 2.872.953	» » 76.612	Id.
	» » 20° »	» 3.332.625	» » 88.870	per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del trentesimo anno solare successivo a quello di emissione

BUONO DA L. 500.000

Saggio di interesse				
	Entro il primo anno	L. 500.000		
9%	Dopo il 1° anno	» 545.000	più L. 8.175	per ogni successivo bimestre maturato
	» » 2° »	» 594.050	» » 8.910	Id.
	» » 3° »	» 647.514	» » 14.029	Id.
13%	» » 4° »	» 731.691	» » 15.853	Id.
	» » 5° »	» 826.811	» » 17.914	Id.
	» » 6° »	» 934.296	» » 20.243	Id.
	» » 7° »	» 1.055.755	» » 22.874	Id.
	» » 8° »	» 1.193.003	» » 29.825	Id.
15%	» » 9° »	» 1.371.954	» » 34.298	Id.
	» » 10° »	» 1.577.747	» » 39.443	Id.
	» » 11° »	» 1.814.409	» » 45.360	Id.
	» » 12° »	» 2.086.570	» » 52.164	Id.
	» » 13° »	» 2.399.556	» » 59.988	Id.
	» » 14° »	» 2.759.489	» » 68.987	Id.
	» » 15° »	» 3.173.413	» » 84.624	Id.
16%	» » 16° »	» 3.681.159	» » 98.164	Id.
	» » 17° »	» 4.270.144	» » 113.870	Id.
	» » 18° »	» 4.953.367	» » 132.089	Id.
	» » 19° »	» 5.745.906	» » 153.224	Id.
	» » 20° »	» 6.665.251	» » 177.740	per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del trentesimo anno solare successivo a quello di emissione

BUONO DA L. 1.000.000

Saggio di interesse				
	Entro il primo anno	L. 1.000.000		
9%	Dopo il 1° anno	» 1.090.000	più L. 16.350	per ogni successivo bimestre maturato
	» » 2° »	» 1.188.100	» » 17.821	Id.
	» » 3° »	» 1.295.029	» » 28.058	Id.
13%	» » 4° »	» 1.463.382	» » 31.706	Id.
	» » 5° »	» 1.653.622	» » 35.828	Id.
	» » 6° »	» 1.868.593	» » 40.486	Id.
	» » 7° »	» 2.111.510	» » 45.749	Id.
	» » 8° »	» 2.386.006	» » 59.650	Id.
15%	» » 9° »	» 2.743.908	» » 68.597	Id.
	» » 10° »	» 3.155.494	» » 78.887	Id.
	» » 11° »	» 3.628.818	» » 90.720	Id.
	» » 12° »	» 4.173.141	» » 104.328	Id.
	» » 13° »	» 4.799.112	» » 119.977	Id.
	» » 14° »	» 5.518.979	» » 137.974	Id.
	» » 15° »	» 6.346.826	» » 169.248	Id.
16%	» » 16° »	» 7.362.318	» » 196.328	Id.
	» » 17° »	» 8.540.289	» » 227.741	Id.
	» » 18° »	» 9.906.735	» » 264.179	Id.
	» » 19° »	» 11.491.812	» » 306.448	Id.
	» » 20° »	» 13.330.503	» » 355.480	per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del trentesimo anno solare successivo a quello di emissione

(4374)

DECRETO 17 giugno 1981.

Modificazione allo statuto del Credito industriale sardo, ente di diritto pubblico, in Cagliari.

IL MINISTRO DEL TESORO

Viste la legge 11 aprile 1953, n. 298 e la legge 10 febbraio 1981, n. 23;

Visto il decreto-legge 14 settembre 1979, n. 439, convertito nella legge 12 novembre 1979, n. 573;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto del Credito industriale sardo (C.I.S.), ente di diritto pubblico, con sede in Cagliari;

Vista la deliberazione adottata dall'assemblea straordinaria degli enti partecipanti al predetto istituto in data 24 ottobre 1980;

Sentito il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

D'intesa con il presidente della regione autonoma della Sardegna;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza, salvo a dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prima riunione, ai sensi dell'art. 14 della legge bancaria;

Decreta:

E' approvato la modifica dell'art. 3, primo comma, dello statuto del Credito industriale sardo (C.I.S.), ente di diritto pubblico, con sede in Cagliari in conformità del seguente testo:

« Il fondo di dotazione dell'Istituto è di L. 15.075.000.000 ed è costituito da quote di partecipazione nominative, indivisibili, di lire 1 milione ciascuna sottoscritte come segue:

a) Cassa per il Mezzogiorno . . L. 5.400.000.000

b) Regione autonoma della Sardegna . . . . » 4.725.000.000

c) Banco di Sardegna . . . . » 2.700.000.000

d) Tesoro dello Stato . . . » 1.575.000.000

e) Banca popolare di Sassari . » 675.000.000 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 giugno 1981

Il Ministro: ANDREATTA

(4078)

DECRETO 18 luglio 1981.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a tre mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 15 maggio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 19 maggio 1981, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° maggio al 31 dicembre 1981;

Decreta:

Per il mese di luglio 1981 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a tre mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 5.500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 95,45 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1981.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91 entro e non oltre le ore 12 del giorno 23 luglio 1981, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 15 maggio 1981.

In deroga al disposto dell'art. 6, quarto comma, del decreto ministeriale 15 maggio 1981, qualora tra le offerte entrate nel riparto pro-quota ve ne sia una della Banca d'Italia, la stessa partecipa proporzionalmente alla ripartizione, alla stregua degli altri operatori.

L'emissione verrà effettuata il giorno 30 luglio 1981.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1981

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1981
Registro n. 16 *Tesoro, foglio n.* 62

(4446)

DECRETO 18 luglio 1981.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a sei mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 15 maggio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 19 maggio 1981, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° maggio al 31 dicembre 1981;

Decreta:

Per il mese di luglio 1981 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a sei mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 11.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 91 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1982.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire, alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91 entro e non oltre le ore 12 del giorno 23 luglio 1981, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 15 maggio 1981.

In deroga al disposto dell'art. 6, quarto comma, del decreto ministeriale 15 maggio 1981, qualora tra le offerte entrate nel riparto pro-quota ve ne sia una della Banca d'Italia, la stessa partecipa proporzionalmente alla ripartizione, alla stregua degli altri operatori.

L'emissione verrà effettuata il giorno 30 luglio 1981.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1981

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1981
Registro n. 16 *Tesoro, foglio n.* 63

(4447)

DECRETO 18 luglio 1981.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 15 maggio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 19 maggio 1981, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° maggio al 31 dicembre 1981;

Decreta:

Per il mese di luglio 1981 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a dodici mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 3.500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 83,35 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1982.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91 entro e non oltre le ore 12 del giorno 23 luglio 1981, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 15 maggio 1981.

In deroga al disposto dell'art. 6, quarto comma, del decreto ministeriale 15 maggio 1981, qualora tra le offerte entrate nel riparto pro-quota ve ne sia una della Banca d'Italia, la stessa partecipa proporzionalmente alla ripartizione, alla stregua degli altri operatori.

L'emissione verrà effettuata il giorno 30 luglio 1981.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1981

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1981
Registro n. 16 *Tesoro, foglio n.* 64

(4448)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 18 giugno 1981.

Approvazione di condizioni particolari di polizza presentate dalla S.p.a. S.A.I. - Società assicuratrice industriale, e definizione del campo di applicazione dei tassi di premio per durate brevi in contratti di assicurazione sulla vita Press - Previdenza speciale S.A.I.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Viste le domande della Società per azioni S.A.I. - Società assicuratrice industriale, con sede in Torino, intese ad ottenere l'approvazione di nuove condizioni di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la lettera del 6 marzo 1981 della predetta società con cui si definisce il campo di applicazione dei tassi di premio relativi a durate contrattuali da due a nove

anni, delle tariffe di assicurazione fruenti della clausola **di adeguamento Press - Previdenza speciale S.A.I., autorizzata** con decreto ministeriale n. 12688 del 28 luglio 1980;

Viste le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti condizioni di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla Società per azioni S.A.I. - Società assicuratrice industriale, con sede in Torino:

condizioni particolari di polizza della tariffa n. 30 - assicurazione mista a premio annuo - sostitutive delle analoghe approvate con il decreto ministeriale 30 ottobre 1978, n. 11702;

condizioni particolari di polizza della tariffa n. 31 - assicurazione mista a premio unico - sostitutive delle analoghe approvate con il decreto ministeriale 30 ottobre 1978, n. 11702;

condizioni particolari di polizza della tariffa n. 46 - assicurazione mista a premio e capitale crescenti annualmente del 4% - sostitutive delle analoghe approvate con decreto ministeriale 20 luglio 1980, n. 12688;

condizioni particolari di polizza della tariffa n. 66 - assicurazione di rendita vitalizia differita a premio annuo, con controassicurazione - sostitutive delle analoghe approvate con decreto ministeriale 31 marzo 1962, numero 4446;

condizioni particolari di polizza della tariffa n. 69 - assicurazione di rendita vitalizia differita a premio unico con controassicurazione - sostitutive delle analoghe approvate con decreto ministeriale 17 febbraio 1966, numero 5606;

condizioni di polizza concernenti la clausola di adeguamento Press - Previdenza speciale S.A.I., sostitutive delle analoghe approvate con decreto ministeriale 28 luglio 1980, n. 12688;

condizioni particolari di polizza regolanti l'adeguamento annuo facoltativo del capitale assicurato da contratti fruenti della clausola di adeguamento Press Previdenza speciale S.A.I.;

condizioni particolari di polizza regolanti l'adeguamento annuo facoltativo della rendita assicurata da contratti fruenti della clausola di adeguamento Press - Previdenza speciale S.A.I.

Art. 2.

I tassi di premio delle tariffe di assicurazione sulla vita, fruenti della suindicata clausola di adeguamento Press - Previdenza speciale S.A.I., relativi alle durate contrattuali da due a nove anni, potranno essere applicati nel caso di polizze che presentino una delle caratteristiche sottoindicate:

a) contratti in forma collettiva o comunque contratti relativi ad affari raccolti in via unitaria nei confronti di appartenenti a gruppi, ove per gruppo si intende un insieme di persone legate da interessi comuni non necessariamente di natura economica, a condizione che nell'ambito di tale gruppo le durate brevi non siano prevalenti;

b) polizze in cui l'età alla scadenza contrattuale od al termine del differimento della rendita sia non inferiore ai 60 anni per i maschi ed ai 55 per le femmine;

c) polizze emesse in sostituzione di contratti precedenti a condizione che la durata della nuova polizza non sia inferiore a quella residua della polizza trasformata o alla minore delle durate residue qualora vengano trasformate più polizze intestate allo stesso contraente;

d) polizze suppletive ad integrazione della polizza base che conservino la stessa scadenza contrattuale o del periodo di differimento, purché l'ammontare delle prestazioni, globalmente assicurate dalla polizza base e da quelle suppletive, non superi l'importo che si otterrebbe adeguando la prestazione annuale della polizza base all'intero aumento del costo della vita verificatosi fino a quella data.

Roma, addì 18 giugno 1981

Il Ministro: PANDOLFI

(4321)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 10 aprile 1981, n. **376.**

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione di culto e di religione « San Giovanni Battista », in Ragusa, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione.

N. 376. Decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione di culto e di religione « San Giovanni Battista », in Ragusa. La fondazione viene, altresì, autorizzata ad accettare la donazione disposta dal mons. Angelo Rizzo con atto pubblico 24 febbraio 1978, n. 1885 di repertorio, a rogito dott.ssa Giuseppa Maria Nicosia, notaio in Ragusa, consistente in un immobile costituito da un caseggiato rurale con circostante terreno di ettari 2.10.94 sito in contrada Canicarao del comune di Comiso (Ragusa), il tutto descritto nella perizia giurata 19 giugno 1978 dell'ing. Giovanni Antoci e valutato lire 53.565.000 dall'ufficio tecnico erariale di Ragusa.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *luglio* 1981
Registro n. 11 *Interno, foglio n.* 376

DECRETO 10 aprile 1981, n. **377.**

Modificazioni allo statuto della fondazione di culto « La Vincenziana », in Milano.

N. 377. Decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'Interno, vengono approvate le modificazioni agli articoli 1 e 2 dello statuto della fondazione di culto « La Vincenziana », in Milano, approvato con regio decreto 18 maggio 1935, n. 936.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *luglio* 1981
Registro n. 11 *Interno, foglio n.* 377

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITA'

Ordinanza 10 luglio 1981. Norme per lo spostamento dei suidi ai fini della profilassi delle pesti suine

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista l'ordinanza ministeriale del 24 giugno 1972 (*Gazzetta Ufficiale* n. 176 dell'8 luglio 1972) concernente le norme per lo spostamento dei suidi ai fini della profilassi delle pesti suine;

Vista la legge 23 dicembre 1968, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Vista la direttiva del Consiglio della Comunità economica europea n. 80/1095/CEE dell'11 novembre 1980 che fissa le condizioni per rendere il territorio della Comunità esente dalla peste suina classica e mantenerlo tale;

Considerato che, in base alla citata direttiva n. 80/1095/CEE, dovrà essere predisposto un piano di eradicazione della peste suina classica con il graduale abbandono della vaccinazione antipestosa al fine di rendere il territorio nazionale ufficialmente indenne da peste suina classica;

Considerato che, il territorio nazionale risulta indenne da peste suina classica da oltre un anno;

Ritenuto quindi opportuno modificare la citata ordinanza ministeriale 24 giugno 1972 che prevede l'obbligo della vaccinazione contro la peste suina classica per i suini che devono essere trasportati fuori dalla provincia o nell'ambito della stessa provincia per essere condotti a mercati, fiere o esposizioni;

Ordina:

Art. 1.

L'art. 2 dell'ordinanza ministeriale 24 giugno 1972, citata in premessa, concernente le norme per lo spostamento dei suidi ai fini della profilassi delle pesti suine, è modificato nel modo seguente:

I veterinari ufficiali, a conferma dell'esito favorevole della visita, compileranno l'attestazione sanitaria a tergo del modello 4, previsto dal vigente regolamento di Polizia veterinaria, riportando, se trattasi di suini vaccinati contro la peste suina classica anche gli estremi dei contrassegni auricolari apposti a comprova dell'avvenuto trattamento immunizzante.

E' consentito il trasporto e lo spostamento dei suini ancorchè non sottoposti a trattamento immunizzante contro la peste suina classica.

Art. 2.

Restano in vigore gli articoli 1, 3, 4, 5 e 6 della più volte citata ordinanza ministeriale 24 giugno 1972 (*Gazzetta Ufficiale* n. 176 dell'8 luglio 1972).

Art. 3.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra immediatamente in vigore.

Roma, addì 10 luglio 1981

Il Ministro: ALTISSIMO

(4432)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA POLITICA ECONOMICA

Deliberazione 21-27 maggio 1981. Direttiva ai sensi dell'art. 19 del decreto-legge n. 629/79, convertito nella legge n. 25/80.

Con deliberazione adottata nella seduta del 21-27 maggio 1981 il CIPE ha indicato, ai sensi dell'art. 19 del decreto-legge n. 629 del 1979, convertito, con modificazioni, nella legge n. 25/80, che la quota minima della riserva dei premi per rischi in corso e della riserva sinistri che le imprese di assicurazione esercenti i rami danni dovranno impiegare in immobili da destinarsi ad uso abitativo ai sensi del succitato art. 19, sarà stabilita con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nella misura del 6%.

(4415)

Deliberazione 21-27 maggio 1981. Riparto di fondi alle regioni ai sensi dell'art. 3 della legge n. 412/75

Con deliberazione adottata nella seduta del 21-27 maggio 1981 il CIPE ha ripartito, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 412/75, la somma complessiva di L. 11.725.064.950, corrispondente all'anticipo del 5%, per il 1981, fra le regioni a statuto ordinario, come segue:

Regioni	Somme
Piemonte	846.945.000
Lombardia	1.826.436.850
Veneto	886.219.700
Liguria	306.815.150
Emilia-Romagna	682.237.250
Toscana	686.649.850
Umbria	152.714.600
Marche	308.413.300
Lazio	1.294.736.150
Abruzzo	283.903.700
Molise	72.538.700
Campania	1.870.095.850
Puglia	1.689.859.300
Basilicata	182.810.550
Calabria	634.689.000
Totale	11.725.064.950

(4414)

Deliberazione 11 giugno 1981. Assegnazione di fondi alle regioni Campania, Basilicata e Puglia ai sensi della legge n. 219/81, recante provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981.

Con deliberazione adottata nella seduta dell'11 giugno 1981, il CIPE ha assegnato alle regioni Campania, Basilicata e Puglia, in attesa della ripartizione definitiva del fondo di cui all'art. 3 della legge n. 219/81, e con riserva di indicare gli importi da destinare alle amministrazioni statali, la somma di lire 1.000 miliardi a valere sulle disponibilità previste per il 1981 dall'articolo 79 della legge medesima. La somma di cui trattasi è stata ripartita come segue: lire 780 miliardi per la regione Campania, lire 200 miliardi per la regione Basilicata e lire 20 miliardi per la regione Puglia. I relativi importi saranno resi disponibili solo dopo la presentazione dei previsti programmi e dovranno coprire anche i fabbisogni degli enti locali minori.

Una quota non inferiore al 30% delle disponibilità dovrà essere riservata agli interventi nelle zone disastrate.

Le somme sopra indicate potranno essere utilizzate, quanto a lire 6.002 milioni dalla regione Campania e a lire 2.130 milioni dalla regione Basilicata, anche per provvedere per il 1981, alle esigenze di cui all'art. 60 della legge n. 219/81, senza instaurare rapporti di lavoro dipendente.

(4417)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento del carattere di eccezionalità ad avversi eventi atmosferici

Con decreti ministeriali 24 giugno è stata dichiarata, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e successive modificazioni ed integrazioni, l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi appresso indicati:

Regione Calabria:

Catanzaro: venti impetuosi del 20, 21, 22 gennaio 1981; nubifragi del 20, 21, 22, 26, 27, 28 gennaio 1981; gelate del 7, 8, 9, 10, 11, 24, 25 gennaio 1981;

Cosenza: venti impetuosi, nubifragi e mareggiate del 21, 22 gennaio 1981;

Reggio Calabria: grandinate e gelate dell'8, 9, 10 gennaio 1981; venti impetuosi, nubifragi e mareggiate del 15, 16, 17, 20, 21 gennaio 1981.

Regione Sicilia:

Catania: siccità dell'autunno 1980; nevicate e gelate del dicembre 1980, gennaio 1981 nell'intero territorio provinciale

Regione Umbria:

Perugia e Terni: nubifragi dal 3, 4 e 5 novembre 1980, nell'intero territorio regionale;

Perugia: nevicate del 4 e 5 dicembre 1980 nel territorio del comune di Cerreto di Spoleto.

Le regioni sopra citate, ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederanno alla delimitazione dei territori danneggiati ed alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi.

(4071)

Prezzi e premi comunitari relativi al tabacco greggio del raccolto 1981

I prezzi di obiettivo ed i prezzi di intervento per il tabacco in foglia di raccolto 1981 ed i prezzi di intervento per il tabacco in colli dello stesso raccolto, fissati con regolamento (CEE) n. 1534 del 19 maggio 1981 e tenuto conto dei regolamenti (CEE) n. 290 del 3 febbraio 1981, n. 850 del 1° aprile 1981, n. 1535 del 19 maggio 1981 e n. 1536 del 19 maggio 1981 sono i seguenti:

Varietà	Categoria	Tabacco in foglia		Tabacco in colli
		Prezzi di obiettivo (lire al q.le)	Prezzi di intervento (lire al q.le)	Prezzi di intervento derivato (lire al q.le)
Bright	A	398.407	358.529	487.855
	B	258.965	233.044	317.106
	C	199.203	179.264	243.927
Burley	A	292.885	263.560	378.407
	B	190.375	171.314	245.965
	C	140.585	126.509	181.635
Maryland	A	333.989	300.615	420.493
	B	217.093	195.400	273.320
	C	160.315	144.295	201.837
Kentucky e suoi ibridi, Moro di Cori, Salento	A	450.582	360.428	510.493
	B	286.995	229.572	325.155
	C	172.197	137.743	195.093
Nostrano del Brenta, Resistente 142, Gojano	A	496.217	446.674	653.234
	B	384.664	346.259	506.383
	C	292.345	263.157	384.851
Beneventano, Brasile Selvaggio e varietà simili	A	265.896	239.354	346.308
	B	207.731	186.995	270.553
	C	147.489	132.766	192.093
Xanti-Yakà	A	453.185	362.520	571.462
	B	390.677	312.517	492.640
	C	289.101	231.263	364.554
Perustitza	A	403.369	322.722	469.973
	B	370.063	296.075	431.168
	C	270.146	216.135	314.753
Samsum	A	403.369	362.979	516.114
	B	370.063	333.008	473.499
	C	270.146	243.096	345.654
Erzegovina	A	362.176	289.687	423.430
	B	332.272	265.768	388.468
	C	235.913	188.695	275.812
Round tip., Scafati, Sumatra	A	1.498.412	1.348.571	1.987.085
	B	1.742.340	1.568.106	2.310.564
	C	627.242	564.518	831.803

Per le varietà Badischer Geudertheimer e Forcheimer Havanna IIC e per le varietà Paraguay i prezzi di obiettivo ed i prezzi di intervento, nonché i prezzi di intervento derivati per il tabacco in colli, sono per ciascuna classe e corona fogliare, i seguenti:

Varietà		Prezzi di obiettivo (lire al q.le)	Prezzi di intervento (lire al q.le)	Prezzi di intervento (lire al q.le)
Badischer Geudertheimer:				
Prime foglie	I . . .	349.510	314.615	459.389
	II . . .	283.492	255.188	372.615
	III . . .	225.240	202.752	296.051
Foglie basse	I . . .	423.296	381.033	556.371
	II . . .	341.744	307.623	449.180
	III . . .	275.725	248.196	362.407
Foglie mediane	I . . .	388.345	349.572	510.432
	II . . .	318.443	286.649	418.554
	III . . .	271.841	244.700	357.302
Foglie apicali	I . . .	260.191	234.213	341.989
Paraguay:				
Foglie basse	IS . . .	477.413	429.720	—
	I . . .	403.965	363.609	—
	II . . .	330.517	297.499	—
	III . . .	257.069	231.388	—
Foglie mediane	I . . .	440.689	396.665	—
	II . . .	367.241	330.554	—
	III . . .	293.793	264.443	—
Foglie apicali	I . .	367.241	330.554	—
	II . . .	293.793	264.443	—
	III . . .	220.345	198.332	—
Havanna IIC:				
Prime foglie	I . . .	346.198	311.633	455.745
	II . . .	280.805	252.769	369.660
	III . . .	223.105	200.830	293.702
Foglie basse	I . . .	419.284	377.422	551.957
	II . . .	338.504	304.708	445.617
	III . . .	273.114	245.844	359.532
Foglie mediane	I . . .	384.664	346.259	506.383
	II . . .	315.424	283.932	415.234
	III . . .	269.265	242.381	354.468
Foglie apicali	I . . .	257.725	231.994	339.277

I premi previsti dagli articoli 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 727 del 21 aprile 1970, accordati agli acquirenti del tabacco in foglia di raccolto 1981 con regolamento (CEE) n. 1534 del 19 maggio 1981 e tenuto conto dei regolamenti (CEE) n. 1075 del 30 aprile 1980, n. 850 del 1° aprile 1981, sono i seguenti:

Varietà del tabacco in foglia	Importo del premio (lire al q.le)
Badischer Geudertheimer	272.271
Paraguay e suoi ibridi	242.823
Bright	231.289
Burley	163.314
Maryland	181.473
Kentucky e suoi ibridi, Moro di Cori, Salento .	168.467
Nostrano del Brenta, Resistente 142, Gojano, Havanna IIC	264.664
Beneventano, Brasile Selvaggio e varietà simili .	149.449
Xanti-Yakà	272.394
Perustitza, Samsum	259.388
Erzegovina e varietà simili	233.621
Round tip., Scafati, Sumatra	996.569

(4385)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Concorso, per esami e per titoli, a venti posti nel profilo professionale di ispettore (5ª categoria) fra laureati in ingegneria, abilitati all'esercizio della professione, per le esigenze dei servizi lavori, impianti elettrici, materiale e trazione e movimento.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, recante norme di applicazione del citato stato giuridico, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Vista la legge 29 ottobre 1971, n. 880, concernente l'integrazione all'organico e l'assunzione oltre organico nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, anche con ordinamento autonomo;

Vista la legge 17 agosto 1974, n. 396, recante modifiche al citato stato giuridico del personale ferroviario;

Viste le leggi 6 giugno 1975, n. 197 e 1° agosto 1978, n. 448, concernenti provvedimenti relativi al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la legge 6 febbraio 1979, n. 42, recante nuove norme su inquadramento, ordinamento organico, stato giuridico e trattamento economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1979, n. 2078, il quale ha determinato i contenuti essenziali propri delle attività operative dei profili professionali del personale ferroviario di cui all'art. 1 della legge 6 febbraio 1979, n. 42;

Ritenuto che non è possibile prevedere il numero dei candidati e che si rende indispensabile stabilire con successivo provvedimento il diario e la sede in cui si svolgerà la prova scritta;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione n. 44 in data 20 gennaio 1981;

Vista la relazione della Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato n. P.2.1.1./61128 del 29 ottobre 1980;

Sentito il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 3 del 20 gennaio 1981;

Visto l'art. 5 della legge 6 febbraio 1979, n. 42;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi venti posti nel profilo professionale di ispettore in prova (5ª categoria) dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, con la seguente ripartizione:

servizio lavori e costruzioni (programma *A* - indirizzo edile) . . . posti 5

servizio impianti elettrici (programma *B* - indirizzo elettrotecnico) . . . . . . » 5

servizio materiale e trazione:

(programma *C* - indirizzo meccanico) » 2

(programma *C1* - indirizzo elettrotecnico) . » 3

servizio movimento (programma *D* - indirizzo trasporti) . . . . » 5

La partecipazione al concorso è limitata ad un solo servizio ed al relativo programma e indirizzo — *A, B, C, C1, D* — specificato al successivo art. 7, la cui scelta deve essere dichiarata nella domanda di ammissione al concorso.

A parità di decorrenza giuridica della nomina, l'inserimento nel ruolo del servizio materiale e trazione avverrà in relazione al punteggio di merito conseguito nelle graduatorie di appartenenza.

Art. 2.

Titolo di studio

Sono ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti in possesso della laurea in ingegneria — rilasciata da università o istituto universitario statale — abilitati all'esercizio della professione.

Art. 3.

Domanda di ammissione al concorso

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo (in conformità al modello allegato), firmata e datata dall'aspirante, deve essere presentata o spedita, anche in piego raccomandato con avviso di ricevimento — senza alcun tramite — alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio personale - Concorsi - Piazza della Croce Rossa - 00161 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Delle domande presentate direttamente a mano, sarà rilasciata ricevuta.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine perentorio sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite dopo la scadenza del termine perentorio sopra stabilito.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del domicilio o del recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore, nè per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata — nelle forme di legge — dal segretario comunale del luogo di residenza o da un notaio o da un cancelliere o dal funzionario competente a ricevere la documentazione o dal comandante della nave mercantile ovvero, per coloro che si trovano all'estero, dall'autorità consolare.

Per i dipendenti di ruolo (civili e militari) dello Stato è sufficiente il visto ed il timbro del capo dell'ufficio in autentica della firma e della qualifica del dipendente stesso.

Per i militari alle armi, in servizio di leva, è sufficiente il visto ed il timbro del comandante di compagnia o unità equiparata in autentica della firma del militare.

La data di presentazione della domanda è stabilita dal timbro a data apposto dall'ufficio corrispondente dalla Direzione generale delle ferrovie dello Stato, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nelle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede — come sopra detto — il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le norme di cui sopra valgono anche per i concorrenti che siano già in servizio ferroviario e, pertanto, non si terrà conto di domande presentate, sia pure per il tramite gerarchico, all'impianto di appartenenza.

Nella domanda — da redigersi secondo lo schema esemplificativo allegato — i candidati hanno l'obbligo sotto la propria responsabilità di dichiarare:

1) il cognome e il nome (scritti in stampatello se la domanda non è dattiloscritta);

2) la data e il luogo di nascita, nonché — nel caso abbiano superato il trentesimo anno di età — i titoli o le condizioni che legittimino la elevazione del limite massimo di età o che consentano di prescindere da tale limite;

3) il domicilio o il recapito presso il quale ricevere tutte le comunicazioni;

4) il servizio e relativo programma e indirizzo di cui agli articoli 1 e 7 per il quale intendono partecipare;

5) il possesso della cittadinanza italiana;

6) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) i procedimenti penali pendenti o le misure di prevenzione, specificandone la natura, oppure l'inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

8) il diploma di laurea posseduto, con l'esatta indicazione dell'università presso la quale è stato conseguito e della relativa data di conseguimento;

9) l'abilitazione all'esercizio della professione con l'indicazione della data e dell'università presso la quale è stata conseguita;

10) la posizione attuale per quanto concerne gli obblighi militari.

I candidati debbono altresì dichiarare nella domanda:

i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni, compreso quello per le ferrovie dello Stato e le cause di risoluzione degli stessi;

di accettare tutte le condizioni contenute nel presente bando di concorso;

le prove facoltative sulle lingue estere (francese, inglese, tedesco) cui intendono partecipare. Per tali prove sarà tenuto conto anche di eventuali richieste separate dalla domanda ma soltanto se perverranno entro il termine perentorio di cui al primo comma del presente articolo.

Non saranno accolte le domande per:

a) omessa o incompleta dichiarazione espressa del possesso dei requisiti necessari per l'ammissione al concorso, di cui al successivo art. 4 e riportati nello schema di domanda allegato;

b) mancata sottoscrizione autografa da parte del candidato e mancata autenticazione della firma stessa nei modi e nelle forme di legge;

c) mancata indicazione del servizio e relativo programma e indirizzo di esame prescelto fra quelli specificati agli articoli 1 e 7;

d) intempestività nella presentazione come previsto al precedente quarto comma.

I candidati che incorrono in dette irregolarità non saranno ammessi a partecipare al concorso.

Art. 4.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Per l'ammissione al concorso è prescritto il possesso — alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande — dei seguenti requisiti:

1) diploma di laurea e abilitazione all'esercizio della professione, di cui al precedente art. 2;

2) età, che deve essere non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 30, salvo le elevazioni del suddetto limite previsto dalle disposizioni vigenti.

Si prescinde dal limite di età, a condizione che non sia stata raggiunta l'età prevista per il collocamento a riposo ai sensi dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, per:

dipendenti civili di ruolo dello Stato, di cui all'art. 200 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dipendenti militari di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda od anche d'autorità, sempreché si trovino nelle condizioni previste dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

personale delle ferrovie in concessione, di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1968, n. 289;

operai di ruolo dello Stato ai sensi dell'art. 61 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

I candidati che intendono beneficiare dell'elevamento del limite di età dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il titolo o la condizione in cui si trovano rispetto al limite massimo di età sopra fissato;

3) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

4) godimento dei diritti politici;

5) buona condotta;

6) aver soddisfatto gli obblighi di leva ovvero adempiuto alle formalità relative all'arruolamento (iscrizione alle liste di leva, visita di leva o rinvio della chiamata alle armi);

7) avere i requisiti fisici, psichici e attitudinali richiesti per disimpegnare il servizio nel profilo professionale di concorso, come specificato al successivo art. 14 e di cui al decreto ministeriale 19 giugno 1973, n. 10668, contenente le norme relative alle visite mediche per gli aspiranti all'assunzione in servizio presso l'Azienda delle ferrovie dello Stato.

Art. 5.

Esclusione dal concorso

Non possono partecipare al concorso i cittadini esclusi dall'elettorato attivo politico, quelli che sono stati revocati o destituiti e quelli dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 2, 127, 128 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'art. 159 (lettere *a*), *b*), *c*), *e*), dello stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425.

Non possono altresì partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) coloro che siano già in servizio ferroviario con il profilo professionale di ispettore appartenente allo stesso ruolo del profilo professionale di concorso.

L'esclusione dal concorso può essere disposta in ogni momento per difetto dei requisiti prescritti al precedente art. 4 e nei casi di cui ai comma primo e secondo del presente articolo.

La competenza ad escludere dal concorso viene delegata, a norma dell'art. 5 del citato stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, al direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Art. 6.

Commissioni esaminatrici

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è delegato, a norma dell'art. 13 della citata legge 26 marzo 1958, n. 425, a nominare le commissione esaminatrici distinte per ciascuno dei servizi dei programmi e relativi indirizzi di cui agli articoli 1 e 7.

Le commissioni sono composte da un presidente scelto fra il personale dell'Azienda con qualifica non inferiore a dirigente generale e da non meno di due commissari scelti fra il personale dell'Azienda con qualifica non inferiore a primo dirigente. E' compito dell'Azienda di nominare anche membri esterni che siano docenti universitari delle materie su cui vertono le prove d'esame. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario dell'Azienda con profilo professionale non inferiore ad ispettore principale.

Alle commissioni esaminatrici potranno essere aggregati membri aggiunti per le prove facoltative di cui al successivo art. 7.

I relativi provvedimenti di nomina verranno pubblicati nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato.

Art. 7.

Programma d'esame - Prove - Valutazione

Gli esami consisteranno in prove obbligatorie (una scritta e una orale) e facoltative sulle lingue estere (francese, inglese e tedesco).

PROVE OBBLIGATORIE

Le prove obbligatorie vertono su uno dei programmi appresso indicati a seconda del servizio prescelto dal candidato nella domanda di ammissione al concorso:

prova scritta, sulle materie della parte specifica del programma relativo al servizio prescelto;

prova orale, sulle materie di cui all'intero programma relativo al servizio prescelto dal candidato.

SERVIZIO LAVORI E COSTRUZIONI

Programma *A* (indirizzo edile)

Parte generale

Architettura tecnica.

Classificazione ed analisi delle apparecchiature costruttive in procedimenti tradizionali ed industrializzati - L'industrializzazione nell'edilizia - Applicazione di nuovi materiali.

Impianti tecnici dell'edilizia.

Proprietà termiche delle pareti perimetrali degli edifici - Irraggiamento solare e protezioni relative - Carichi termici e

frigoriferi degli edifici - Impianti di riscaldamento, termoventilazione, condizionamento - Centrali termiche e frigorifere - Problemi acustici degli edifici e protezioni relative.

Geologia applicata.

Caratteristiche tecniche delle rocce sciolte coerenti ed incoerenti - Caratteristiche delle rocce e dei terreni in sede - Idrogeologia - Indagini per lo studio delle condizioni geologico-tecniche in una zona; metodi diretti ed indiretti - Lettura ed interpretazione delle carte geologiche - Frane: definizione; classificazione; cause; segni premonitori; provvedimenti - Problemi geologico-tecnici connessi con le fondazioni - Cenni di ingegneria sismica.

Costruzioni idrauliche e geotecnica relativa.

Fondamenti di idraulica e idrologia - Acquedotti - Regolazione e derivazione dei corsi d'acqua - Caratteri generali delle terre - Caratteristiche, indici e classificazione delle terre - Verifica di stabilità delle fondazioni e calcoli dei cedimenti.

Legislazione opere pubbliche.

Nozioni di opera e lavoro pubblico - Organizzazione amministrativa ed esecuzione delle opere pubbliche - Espropriazioni per pubblica utilità Regime delle acque pubbliche - Demanio.

Elettrotecnica.

Circuiti e reti in c.c. - Circuiti e reti in c.a. - Sistema trifase - Trasformatori monofase e trifase - Principio di funzionamento dei motori asincroni - Produzione e trasporto di energia - Norme di sicurezza degli impianti: messa a terra e protezioni differenziali.

Topografia.

Strumenti geodetici - Topografici - Misura di angoli e distanze - Teoria degli errori - Cartografia - Triangolazioni e poligonazioni: rilievi, calcolo e compensazione - Livellazioni - Rilievi celerimetrici - Tracciamento di curve stradali - Fotogrammetria terrestre ed aerea.

Parte specifica

Scienza delle costruzioni.

Cinematica e statica dei sistemi articolari - Strutture staticamente determinate - Sistemi deformabili - Proprietà meccaniche dei materiali - Teoria dell'elasticità - Stati di tensioni piani - Teoria della trave - Travi iperstatiche - Teoria degli stati limite e verifiche di resistenza - Principio dei lavori virtuali e sue applicazioni - Metodi di calcolo delle strutture iperstatiche: metodo delle forze e metodo degli spostamenti - Stati di coazione - Instabilità all'equilibrio - Prove sui materiali e sulle strutture.

Tecnica delle costruzioni.

Norme sulla sicurezza e sui carichi - Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche - I carichi mobili - Telai - Costruzioni in cemento armato o cemento armato precompresso: comportamento sperimentale e modelli di calcolo; comportamento in servizio; studio dei particolari costruttivi; normativa Costruzioni di acciaio: verifiche di resistenza delle unioni e degli elementi strutturali; verifiche di stabilità; controventamenti, regole di progettazione e di esecuzione; normativa - Telai piani multi iperstatici: procedimenti speciali di calcolo - Piastre, tubi, serbatoi, volte - Calcolo a rottura delle strutture in acciaio - La sicurezza delle strutture iperstatiche ed isostatiche in campo plastico - Calcolo a rottura delle piastre in cemento armato - Progettazione di strutture in cemento armato, cemento armato precompresso, acciaio, composte in acciaio calcestruzzo.

Costruzione di strade, ferrovie ed aeroporti.

Corpo stradale - Andamento altimetrico: pendenze; raccordi altimetrici - Andamento planimetrico: curve; raggi; pendenze trasversali; raccordi di transizione - Geotecnica stradale: costipamento; portanza; stabilità.

Tecnica ed economia dei trasporti.

SERVIZIO IMPIANTI ELETTRICI

Programma *B* (indirizzo elettrotecnico)

Parte generale

Scienza delle costruzioni.

Resistenza dei materiali - Sollecitazioni semplici e composte e relative verifiche - Sistemi isostatici: reazioni, diagrammi delle sollecitazioni, deformazioni - Soluzioni di sistemi iperstatici semplici.

Elettrotecnica.

Principi fondamentali - Grandezze elettriche e magnetiche Unità e metodi di misura delle grandezze elettriche e magnetiche - Principi, costituzione e funzionamento degli apparecchi di misura e dei dispositivi di impiego comune - Metodo di calcolo di circuiti a corrente continua ed a corrente alternata, monofase e polifase; in regime stazionario ed in regime transitorio.

Elettronica.

Teoria dei semiconduttori - Costituzione e caratteristiche dei più comuni tipi di semiconduttori (diodi, transistori, tiristori, ecc.) - Teoremi fondamentali dell'algebra di Boole e funzioni logiche - Nozioni sugli elaboratori analogici e numerici - Affidabilità dei componenti ed apparecchiature elettroniche - Oscilloscopi, metodi e strumenti elettronici di misura - Nozioni sull'elettronica di potenza (chopper, inverter, ecc.).

Materie di carattere ferroviario.

Nozioni generali sulla meccanica della locomozione - Aderenza, resistenza al moto - Sforzo di trazione - Avviamento e regolazione della velocità - Frenatura meccanica ed elettrica - Principali parti costituenti un rotabile ferroviario - Sistemi di trazione elettrica ferroviaria - Linea di contatto per trazione ferroviaria - Calcolo meccanico e delle cadute di tensione - Alimentazione delle linee di contatto - Circuito di ritorno di trazione elettrica - Correnti disperse.

Parte scientifica

Macchine elettriche.

Costituzione, funzionamento e regolazione delle macchine generatrici e dei motori a corrente continua e a corrente alternata: diagrammi, curve caratteristiche meccaniche ed elettriche - Trasformatori ad uno ed a più avvolgimenti - Diagrammi e caratteristiche di funzionamento - Rendimenti meccanici ed elettrici - Convertitori rotanti - Gruppi di conversione a vapore di mercurio e a semiconduttori - Funzionamento e schemi di impiego - Principali prove di collaudo delle macchine elettriche.

Impianti elettrici.

Impianti di generazione dell'energia elettrica - Trasmissione dell'energia elettrica con linee aeree e con cavi, in regime permanente - Sovratensioni e corto circuiti negli impianti - Stabilità, regolazione, rifasamento e sistemi di protezione delle reti - Sottostazioni di conversione, trasformazione e smistamento - Schemi, apparecchiature e dispositivi di sezionamento, interruzione e protezione - Impianti di terra - Prevenzione degli infortuni nel campo degli impianti elettrici.

Telecomunicazioni.

Comportamento dei circuiti al variare della frequenza-risonanza, costante di tempo - Circuiti oscillanti, rettificatori ed amplificatori - Caratteristiche e problemi relativi alla trasmissione dei circuiti di comunicazione - Fenomeni di attenuazione, distorsione, diafonia - Quadripoli - Sistemi di trasmissione, frequenze vettrici - Perturbazioni nei circuiti di comunicazione, dovute ad accoppiamenti con linee di trasmissione di energia.

Tecnica ed economia dei trasporti.

SERVIZIO MATERIALE E TRAZIONE

Programma *C* (indirizzo meccanico)

Parte generale

Scienza delle costruzioni.

Resistenza dei materiali - Sollecitazioni semplici e composte e relative verifiche - Sistemi isostatici - Soluzioni di sistemi iperstatici semplici - Le travi pressoinflesse.

Elettrotecnica.

Unita e metodi di misura delle principali grandezze elettriche - Circuiti semplici a corrente continua ed alternata - Nozioni generali sulla costituzione, il funzionamento e la regolazione delle macchine elettriche rotanti dei trasformatori e dei raddrizzatori.

Materie di carattere ferroviario.

Nozioni sul corpo stradale, armamento, scambi, attraversamenti e sopraelevazione - Principali parti costituenti un rotabile ferroviario - Aderenza - Resistenze al moto - Sforzo di trazione - Caratteristica meccanica di una locomotiva - Relazione tra caratteristiche del binario e del tracciato e velocità di circolazione - Frenatura dei treni.

Parte specifica

Meccanica applicata alle macchine e costruzione di macchine.

Principi generali di cinematica e dinamica - Unità di misura - Equazioni del moto - Vibrazioni meccaniche dei sistemi ad uno e più gradi di libertà - Sollecitazioni dinamiche - Resistenze passive, attrito radente e volvente, lubrificazione, rendimento meccanico - Resistenza a fatica degli acciai - Sistemi articolati, eccentrici, manovellismi di spinta: equilibramento - Criteri di calcolo della ruota dentata - Frizioni - Freni - Trasmissioni meccaniche - Accoppiamenti - Criteri di scelta dei cuscinetti a rotolamento - Giunti - Molle - Collegamenti saldati - Recipienti in pressione - Scelta dei materiali.

Termodinamica: fluidodinamica applicata e macchine.

Concetti generali sulla termodinamica e fluidodinamica - Impianti a vapore: generatori ed accessori - Impianti ad aria compressa - Convertitori di coppia e giunti idraulici - Compressori - Pompe e ventilatori di tipo centrifugo e assiale - Motori a combustione interna: cicli e tecnologia costruttiva, regolazione, curve caratteristiche, sovralimentazione.

Tecnologia meccanica.

Proprietà dei materiali metallici - Trattamenti termici degli acciai - Principali metodi di saldatura - Macchine utensili più comuni - Tolleranze di lavorazione.

Tecnica ed economia dei trasporti.

Programma *C1* (indirizzo elettrotecnico)

Parte generale

Scienza delle costruzioni.

Resistenza dei materiali - Sollecitazioni semplici e composte e relative verifiche - Sistemi isostatici - Soluzioni di sistemi iperstatici semplici.

Elettrotecnica.

Principi fondamentali - Grandezze elettriche e magnetiche - Unità e metodi di misura delle grandezze elettriche e magnetiche - Principi, costituzione e funzionamento degli apparecchi di misura e dei dispositivi di impiego comune - Metodo di calcolo di circuiti a corrente continua ed a corrente alternata, monofase e polifase; in regime stazionario ed in regime transitorio.

Elettronica.

Teoria dei semiconduttori - Costituzione e caratteristiche dei più comuni tipi di semiconduttori (diodi, transistori, tiristori, ecc.) - Teoremi fondamentali dell'algebra di Boole e funzioni logiche - Affidabilità dei componenti ed apparecchiature elettroniche - Metodi e strumenti elettronici di misura.

Materie di carattere ferroviario.

Nozioni generali sulla meccanica della locomozione - Aderenza, resistenza al moto - Sforzo di trazione - Avviamento e regolazione della velocità - Frenatura meccanica ed elettrica - Principali parti costituenti un rotabile ferroviario - Sistemi di trazione elettrica ferroviaria - Linea di contatto per trazione ferroviaria - Alimentazione delle linee di contatto - Circuito di ritorno di trazione elettrica.

Parte specifica

Macchine elettriche.

Costituzione, funzionamento e regolazione delle macchine generatrici e dei motori a corrente continua e a corrente alternata: diagrammi, curve caratteristiche meccaniche ed elettriche - Trasformatori ad uno ed a più avvolgimenti - Diagrammi e caratteristiche di funzionamento - Rendimenti meccanici ed elettrici - Principali prove di collaudo delle macchine elettriche.

Impianti elettrici ed elettronica industriale.

Impianti di generazione dell'energia elettrica - Trasmissione dell'energia elettrica con linee aeree e con cavi, in regime permanente - Sovratensioni e corto circuiti negli impianti - Schemi, apparecchiature e dispositivi di sezionamento, interruzione e protezione - Impianti di terra - Prevenzione degli infortuni nel campo degli impianti elettrici - Principali dispositivi elettronici: amplificatori di tensione, corrente, potenza - Teoria della retroazione - Stabilità - Oscillatori - Amplificatori operazionali - Circuiti integrati digitali ed analogici - Convertitori statici di potenza (chopper, inverter, ecc.).

Tecnica ed economia dei trasporti.

SERVIZIO MOVIMENTO

Programma *D* (indirizzo trasporti)

Parte generale

Scienza delle costruzioni.

Resistenza dei materiali - Sollecitazioni semplici e compresse e relative verifiche - Sistemi isostatici: reazioni, diagrammi delle sollecitazioni, deformazioni - Soluzioni di sistemi iperstatici semplici.

Fisica tecnica.

Cicli termici - Casi particolari delle macchine a vapore per trazione ferroviaria - Diagrammi relativi - Moto dei fluidi - Trasmissione del calore - Isolamento termico - Combustibili e combustione.

Elettrotecnica.

Unità e metodi di misura delle principali grandezze elettriche - Metodi di calcolo dei circuiti a corrente continua e a corrente alternata monofase e trifase - Nozioni generali sulla costruzione, funzionamento e regolazione delle macchine elettriche generatrici, motrici, trasformatrici, convertitrici, raddrizzatrici - Impieghi più comuni di esse, con particolare riguardo agli impieghi ferroviari.

Costituzione di una strada ferrata.

Corpo stradale - Posa delle rotaie - Scambi ed attraversamenti - Materiale minuto di armamento - Traverse in legno, in ferro ed in cemento armato - Scartamento - Sopraelevazione - Cenni sul tracciamento delle curve orizzontali e verticali e sui relativi raccordi.

Parte specifica

Trazione ferroviaria.

Principali parti costituenti un rotabile ferroviario - Aderenza - Resistenze al moto - Sforzo di trazione - Relazione tra caratteristiche del binario e del tracciato e velocità di circolazione - Accelerazione teorica ed efficace nelle curve - Stabilità in marcia dei rotabili - Frenatura dei treni - Vari tipi di freno, meccanici ed elettrici - Tracciamento delle curve di marcia - Caratteristiche tecniche ed economiche dei vari sistemi di trazione usati nell'esercizio ferroviario - Tipi vari di locomotive a vapore, elettriche, diesel-elettriche, di automotrici a combustione interna ed elettriche - Relative caratteristiche meccaniche - Prestazione - Avviamento e regolazione della velocità dei mezzi di trazione - Cenni sull'alimentazione di una linea di contatto di una ferrovia elettrificata - Circuito di ritorno - Circuiti di binario.

Impianti di trasporto.

Definizione e analisi delle funzioni e delle prestazioni dei vari tipi di impianti - Analisi delle caratteristiche dei veicoli stradali e ferroviari rilevanti ai fini delle operazioni da svolgere negli impianti - Stazioni ferroviarie e metropolitane - Logica degli impianti ferroviari di sicurezza e segnalamento - Stazioni di smistamento - Impianti intermodali.

Pianificazione dei trasporti.

Caratteristiche generali del processo metodologico di pianificazione - Rilevamento ed analisi dei dati - Modelli di domanda - Modelli di generazione, distributivi, di ripartizione modale - Rappresentazione operativa delle reti - Modelli di assegnazione, formalizzazione e metodi risolutivi.

Tecnica ed economia dei trasporti.

PROVE FACOLTATIVE

Le prove facoltative di lingue estere (francese, inglese, tedesco) consisteranno nella traduzione scritta dall'italiano, senza l'uso del vocabolario, di un brano scelto dalla commissione, nonché in un colloquio atto a provare il grado di conoscenza delle lingue prescelte.

Alle suddette prove saranno sottoposti soltanto i candidati ammessi alla prova orale obbligatoria e si svolgeranno contemporaneamente a quest'ultima.

VALUTAZIONE PROVE

Per ciascuna prova la commissione esaminatrice disporrà di un massimo di punti 10.

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno riportato almeno 7 punti su 10 nella prova scritta. Saranno dichiarati idonei i concorrenti che nella prova orale avranno riportato almeno 6 punti su 10.

Con la convocazione a sostenere la prova orale, ai candidati sarà comunicato il voto riportato nella prova scritta.

Per gli esami facoltativi la commissione disporrà per ciascuna delle lingue estere, di punti 0,30 per la prova scritta e punti 0,30 per la prova orale.

Detti esami facoltativi si intendono superati solo se il concorrente avrà ottenuto almeno il punteggio di 0,15 per la prova scritta e 0,15 per quella orale.

Art. 8.

Diario della prova scritta, comunicazioni e documenti d'identità

La data e la sede in cui avrà luogo la prova scritta, sarà stabilita con un successivo provvedimento del direttore generale delle ferrovie dello Stato, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti, pertanto, dovranno seguire nel loro interesse, le pubblicazioni che verranno fatte nella citata *Gazzetta Ufficiale* e comunque riceveranno in tempo utile — a mezzo posta raccomandata all'indirizzo indicato nella domanda — apposita credenziale contenente le indicazioni relative al luogo, alla data e all'ora di inizio della prova, nonché le modalità di svolgimento della prova medesima.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento non scaduto di validità:

carta di identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto;

tessera per impiegati dello Stato (modello A.T.);

tessera militare con fotografia (per i militari alle armi);

fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Art. 9.

Titoli di merito

Per i titoli di merito la commissione esaminatrice disporrà di 3 punti per titoli professionali e culturali da attribuire con i seguenti criteri:

1) punti 0,10 per ogni anno di meritevole servizio effettivo di ruolo prestato nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, con un massimo di 1,00 punti (non saranno valutati periodi inferiori ad un anno o frazioni di esso);

2) punti 0,25 per ogni anno di servizio di ruolo prestato nel personale direttivo di amministrazioni statali, ovvero per ogni anno accademico di servizio prestato nelle Università statali in materie di insegnamento per il conseguimento della laurea in ingegneria, quale professore incaricato o assistente ordinario; ovvero per ogni anno scolastico di servizio prestato in scuole statali secondarie di secondo grado in materie tecniche di insegnamento nei corsi per il conseguimento del diploma di perito o di geometra, quale professore di ruolo;

3) punti 0,20 per ogni idoneità conseguita in pubblici concorsi per qualifiche del personale direttivo presso Amministrazioni statali;

4) punti 0,20 per ogni idoneità in pubblici concorsi statali per assistente ordinario nelle università, in materia di insegnamento per il conseguimento della laurea in ingegneria; ovvero in pubblici concorsi statali per professore di ruolo nelle scuole secondarie di secondo grado, in materie tecniche di insegnamento nei corsi per il conseguimento del diploma di perito o di geometra;

5) punti 0,20 per ogni abilitazione all'insegnamento in materie tecniche nei corsi per il conseguimento del diploma di perito o di geometra;

6) punti 0,40 per ogni altra laurea, o diploma di specializzazione universitaria — indipendentemente dalla votazione riportata — purché trattisi di lauree o specializzazioni in materie tecniche o comunque utili per l'ammissione a pubblici concorsi, per ispettore nell'Azienda delle ferrovie dello Stato;

7) punti 0,30 per ogni idoneità riportata nell'esame-colloquio di ammissione alla scuola professionale ferroviaria per laureati o studenti in ingegneria;

8) punti 0,30 per la regolare frequenza e superamento degli esami finali, in ciascuna delle materie di specifico insegnamento dei corsi della scuola professionale ferroviaria per laureati o studenti in ingegneria;

9) punti 0,30 per la frequenza del corso di cultura in tecniche ferroviarie presso il Politecnico di Torino.

I punteggi di cui sopra sono cumulabili tra loro, purché non si superino i previsti punti 3.

Non si fa luogo a valutazione dei titoli di cui ai punti 3) e 4), qualora trattisi del concorso che ha dato luogo a servizio valutabile in base al punto 2), né dei periodi di servizio di cui al punto 2) inferiori ad un anno.

Saranno valutati dalla commissione esaminatrice i titoli di merito di cui sopra soltanto se risulteranno posseduti dai candidati entro la data di scadenza del termine utile, stabilito al precedente art. 3, per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 10.

Formazione delle graduatorie

Per ciascuno dei servizi e dei relativi programmi ed indirizzi di cui ai precedenti articoli 1 e 7 verranno compilate distinte graduatorie di merito.

Al fine della formazione delle distinte graduatorie di merito i concorrenti che abbiano superato le prove di esame saranno invitati a produrre all'Azienda, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di ricevimento dell'invito, gli eventuali documenti attestanti i titoli di merito e di preferenza a parità di votazione complessiva e quelli che danno diritto a concorrere alla riserva di posti, di cui ai successivi articoli 11 e 12.

Ai fini dell'attribuzione dei punteggi aggiuntivi di cui al precedente art. 9, saranno valutati dalle Commissioni esaminatrici soltanto i titoli di merito posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

I titoli di preferenza e di precedenza sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile fissato al precedente art. 3 per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, purché possano essere documentati entro il termine perentorio indicato al secondo comma del presente articolo.

I documenti di cui sopra si considerano prodotti in termine utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Dei documenti presentati direttamente a mano, sarà rilasciata ricevuta.

Il ritardo nella presentazione dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, presenta la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di merito, di preferenza e di precedenza.

Tutte le certificazioni di cui trattasi, rilasciate dalle autorità competenti, debbono essere prodotte nella forma e nei modi prescritti e debbono contenere le indicazioni necessarie redatte in modo chiaro ed inequivocabile, e non sono ammessi documenti surrogatori o riferimenti a dati o a elementi contenuti in altri documenti.

Non è consentita la regolarizzazione dei documenti non conformi alle disposizioni di cui al comma precedente.

I documenti in questione devono inoltre essere in regola con le disposizioni generali e particolari sul bollo.

Le distinte graduatorie di merito di cui al precedente primo comma verranno compilate sulla base della votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato sommando al voto riportato nella prova scritta, il voto conseguito nella prova orale, quelli eventualmente riportati in ciascuna prova facoltativa nonchè il punteggio attribuito per la valutazione dei titoli e — in caso di parità di votazione — sulla base dei titoli di cui al successivo articolo 11, in applicazione delle vigenti norme.

Art. 11.

Titoli di preferenza

A parità di votazione complessiva nelle graduatorie distinte per servizio di cui al precedente art. 1, saranno preferiti nell'ordine di merito i candidati che dimostrino — con apposita certificazione conforme alle disposizioni di cui al precedente art. 10 — di appartenere alle seguenti categorie:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati ed invalidi:

a) di guerra ex combattenti;
b) per fatto di guerra;
c) per servizio;
d) del lavoro;

3) orfani:

a) di guerra;
b) dei caduti per fatto di guerra;
c) dei caduti per servizio;
d) dei caduti sul lavoro;

4) feriti in combattimento;
5) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale;
6) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione, tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi (art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3);

7) figli dei mutilati e degli invalidi:

a) di guerra ex combattenti;
b) per fatto di guerra;
c) per servizio;
d) del lavoro;

8) madri, vedove non rimaritate e sorelle vedove o nubili dei caduti:

a) in guerra;
b) per fatto di guerra;
c) per servizio;
d) sul lavoro;

9) coloro che hanno prestato servizio militare come combattenti;
10) coloro che hanno prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;
11) coniugati con riguardo al numero dei figli;
12) mutilati ed invalidi civili;
13) militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme.

A parità di titoli, la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;
c) dall'età.

Art. 12.

Riserva dei posti

I posti messi a concorso saranno assegnati secondo l'ordine di merito delle singole graduatorie, distinte per Servizio, con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia di riserva di posti.

Un sesto dei posti è riservato, ai sensi del primo comma dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ai dipendenti delle ferrovie dello Stato con profilo professionale di segretario superiore di 1ª classe o equiparato, nonchè di segretario superiore o equiparato, in possesso del titolo di studio e della relativa abilitazione, come previsto al precedente art. 2.

Coloro che intendono beneficiare del titolo della riserva dei posti, dovranno produrre — nel termine perentorio, e con le modalità di cui al precedente art. 10 — i documenti comprovanti l'appartenenza alle categorie cui è destinata la riserva medesima.

Art. 13.

Approvazione delle graduatorie

Le distinte graduatorie di merito dei concorrenti risultati idonei alle prove di esame, quelle dei concorrenti dichiarati vincitori del concorso nonchè quelle degli idonei dopo i vincitori, saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la valida partecipazione al concorso e per l'immissione in impiego.

Le graduatorie saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data di pubblicazione di detto avviso, decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 14.

Accertamento dei requisiti fisici, psichici e attitudinali

I concorrenti utilmente collocati nelle distinte graduatorie debbono possedere sana costituzione nonchè i requisiti fisici, psichici e attitudinali richiesti dalla particolare natura del servizio nel profilo di concorso, ai fini dell'assunzione.

Essi debbono inoltre possedere i seguenti requisiti fisici speciali:

acutezza visiva: 14/10 complessivamente; è ammessa correzione con lenti sferiche di valore massimo + 4 D ovvero — 5 D (purchè la differenza di refrazione tra le due lenti non sia superiore a 3 diottrie) e lenti cilindriche per eventuale astigmatismo, sole o associate, purchè la correzione sia efficace e tollerata;
campo visivo: normale;
senso cromatico: normale;
percezione uditiva: voce afona a non meno di metri 8 complessivamente ed a non meno di metri 2 dall'orecchio peggiore;
statura minima: metri 1,50.

L'accertamento di tutti i requisiti fisici, psichici ed attitudinali verrà disposto soltanto nei confronti degli aventi titolo all'assunzione ed effettuato a cura dei sanitari dell'Azienda.

Saranno dichiarati non idonei anche i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato del servizio nel profilo di concorso o invocare tali condizioni o precedenti per ottenere facilitazioni di servizio, ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

I minorati di guerra e categorie assimilate, che partecipano al concorso saranno dichiarati idonei soltanto se i sanitari dell'Azienda li troveranno in possesso dei requisiti sopra indicati e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità con l'incondizionato disimpegno del servizio nel profilo di concorso e che essi non presentano inoltre i presupposti di inidoneità sopra configurati.

L'esito dell'accertamento stesso verrà comunicato agli aspiranti, quelli dichiarati non idonei potranno produrre istanza di visita di appello in carta legale, corredata di certificato medico, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data della comunicazione, alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio personale - Concorsi - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma, che provvederà a trasmetterla al competente Servizio sanitario delle ferrovie dello Stato, il quale — ove lo ritenga — in base all'esame degli atti o di altra documentazione inoltrata dall'interessato, potrà disporre una nuova visita medica prima di emettere il giudizio definitivo.

Nei casi di seguito specificati dovranno essere adottati immediati provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova:

1) nei confronti del candidato che non si presenti a visita medica;
2) nei confronti del candidato dichiarato non idoneo a visita medica che non abbia chiesto di essere sottoposto a visita medica di appello;
3) nei confronti del candidato dichiarato non idoneo a visita medica la cui richiesta di visita medica di appello non sia stata accolta;
4) nei confronti del candidato dichiarato definitivamente non idoneo a seguito di visita medica di appello.

In tali casi i provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova avranno decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito per la visita medica di prima istanza.

Competente ad adottare i provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova sarà il direttore del servizio personale della azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Tanto alla prima visita quanto a quella eventuale di appello, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti di identità personale specificati nel precedente art. 3.

Art. 15.

Assunzione e nomina in prova

Gli aspiranti dichiarati idonei dai sanitari dell'Azienda delle ferrovie dello Stato saranno nominati in prova con il trattamento economico del profilo professionale e categoria conseguiti ad essi spettanti in base alle norme in vigore.

Nei confronti dei candidati dichiarati idonei e nominati in prova i quali regolarmente invitati, non si saranno presentati a prendere servizio, il direttore del servizio personale dell'Azien-

da autonoma delle ferrovie dello Stato adotterà i relativi provvedimenti di decadenza dall'impiego (articoli 159, 160 dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato) a far tempo dalla decorrenza del provvedimento di nomina in prova.

I concorrenti utilmente collocati nelle distinte graduatorie saranno invitati dall'Azienda a produrre — anche a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno — nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni decorrente dal giorno successivo a quello del ricevimento dell'invito, a pena di decadenza dalla nomina stessa, i seguenti documenti:

a) estratto per riassunto dell'atto di nascita, in carta bollata. I concorrenti che abbiano superato il 30° anno di età stabilito dal precedente art. 4 debbono presentare i documenti atti a comprovare il diritto all'elevamento del limite di età salvo che i documenti stessi non siano stati già presentati come titoli di preferenza e di precedenza;

b) certificato di cittadinanza italiana, in carta bollata;

c) certificato di godimento dei diritti politici, in carta bollata;

d) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata (se il concorrente è nato all'estero il certificato è rilasciato dal casellario presso la procura della Repubblica di Roma);

e) originale e copia autenticata del titolo di studio richiesto al precedente art. 2 per la partecipazione al concorso, in carta bollata;

f) originale e copia autenticata dell'abilitazione all'esercizio della professione in carta bollata, da cui risulti la data in cui è stata conseguita;

g) certificato, in carta semplice, di eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'art. 7 della legge 15 luglio 1956, n. 837. La suddetta dichiarazione può essere rilasciata da qualsiasi medico sulla base dell'avvenuto accertamento. I laboratori provinciali di igiene e profilassi eseguono gratuitamente i suddetti esami sui campioni di sangue inviati dai medici. Il suddetto certificato è ritenuto valido se rilasciato da non oltre sei mesi dalla data della presentazione;

h) uno dei seguenti documenti militari, in bollo, comprovante l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi di leva, se non presentato come titolo di preferenza:

1) estratto del foglio matricolare militare o stato di servizio se:

ufficiale in congedo o in servizio;

sottufficiale o militare di truppa in congedo dopo la firma;

in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolato dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi ma non ancora incorporato perchè ammesso ai benefici del ritardo o del rinvio;

riformato in rassegna (dopo l'arruolamento), in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio militare;

2) certificato di esito di leva: se rivedibile o riformato dalla commissione di leva;

3) certificato di iscrizione nelle liste di leva: se iscritto di leva (cioè appartenente a classe non ancora chiamata alla leva);

4) dichiarazione del comando da cui dipendono: per i militari alle armi.

I documenti di cui alle lettere b), c), d) non saranno ritenuti validi se rilasciati tre mesi prima dalla data di richiesta dei documenti stessi.

I dipendenti statali di ruolo (civili e militari di carriera) sono esentati dalla presentazione dei predetti documenti ma dovranno presentare — sempre nel termine perentorio di trenta giorni anzidetto — una copia integrale dello stato di servizio di data non anteriore a quella in cui riceveranno l'invito, il diploma di laurea e l'abilitazione all'esercizio della professione richiesti per la partecipazione al concorso, nei modi di cui ai precedenti punti e) ed f).

I dipendenti di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato saranno invece tenuti a presentare — sempre nello stesso termine — il diploma di laurea e l'abilitazione all'esercizio della professione richiesti per la partecipazione al concorso secondo le modalità previste ai suddetti punti c) ed f) anche nel caso che gli stessi siano stati già presentati per altri motivi all'Azienda, nonchè l'attestato — in carta semplice — rilasciato dall'ufficio del personale del servizio o dalla sede compartimentale di appartenenza da cui risultino la condizione di dipendente di ruolo, la data di assunzione, la matricola, il profilo professionale rivestito e la relativa decorrenza, se non presentato come titolo di preferenza.

I documenti di cui al presente articolo si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Dei documenti presentati direttamente a mano sarà rilasciata ricevuta.

La mancata o tardiva presentazione anche di uno soltanto dei documenti specificati ovvero la presentazione di documenti scaduti di validità, determinano la decadenza dalla nomina in prova.

I provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova saranno di competenza del direttore del servizio personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Art. 16.

Nomina a stabile e assunzione degli idonei

La nomina a stabile è subordinata al compimento, con esito positivo, del prescritto periodo di prova, previa frequenza di corsi di formazione professionale e conseguimento delle abilitazioni obbligatorie previste dal decreto ministeriale 21 luglio 1979, n. 2078.

Resta ferma la facoltà dell'Azienda di assumere aliquote di idonei secondo l'ordine di merito dalle graduatorie in relazione alle esigenze aziendali giusta quanto previsto dal primo comma dell'art. 5 della legge 6 febbraio 1979, n. 42.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 gennaio 1981

p. *Il Ministro*: CALDORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *luglio* 1981
Registro n. 2 *Trasporti, foglio n.* 114

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

Alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio personale - Concorsi - Piazza della Croce Rossa - 00161 ROMA

(Dati da redigere a macchina o in stampatello)

Cognome e nome . . . .
(le coniugate dovranno indicare prima il cognome da nubile, quindi, il nome seguito dal cognome del marito)

data e luogo di nascita . . . .

domicilio e recapito per le comunicazioni (via, numero civico; c.a.p., città, provincia): . . . .

Il sottoscritto . . . .
chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico a venti posti di ispettore in prova, fra laureati in ingegneria con abilitazione all'esercizio della professione, indetto con decreto ministeriale 28 gennaio 1981, n. 221, impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del domicilio o recapito sopra specificato.

Chiede di sostenere le prove di esame per i posti riservati al servizio . . . . . (da indicare) e programma e relativo indirizzo . . . . . . (da indicare) previsti dagli articoli 1 e 7 del decreto di approvazione del concorso.

Ai fini dell'ammissione al concorso, dichiara:

di possedere i seguenti requisiti e condizioni che danno diritto all'elevamento del limite di età . . . . . . (specificare tutti i titoli e le condizioni che consentono — ai sensi delle leggi in vigore — l'elevamento del limite massimo di età stabilito all'art. 4 del bando);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi);

di non aver riportato condanne penali o misure di prevenzione e di non avere in corso procedimenti di tale natura (in caso contrario indicare le condanne o le misure di prevenzione riportate, specificandone le date e le autorità che hanno amesso le relative sentenze);

di essere in possesso della laurea in ingegneria conseguita in data . . . . presso l'università di . . . . .;

di essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di . . conseguita in data . . . . presso l'università di . .;

di aver soddisfatto gli obblighi di leva, oppure di essere attualmente in servizio militare presso . . (in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo, ecc.);

di non aver mai prestato servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, od altra amministrazione pubblica (in caso contrario specificare l'amministrazione, la qualifica rivestita, la matricola e il profilo professionale (per i dipendenti delle ferrovie dello Stato), l'impianto o l'ufficio di appartenenza, la durata del servizio prestato con l'indicazione delle date di inizio e termine e le cause dell'eventuale risoluzione del rapporto di impiego);

di accettare tutte le condizioni contenute nel bando di concorso.

Chiede altresì di voler sostenere le seguenti prove facoltative ., previste agli articoli 3 e 7 del bando di concorso.

Data, . .

Firma del candidato

. .

(Da autenticare da parte di una delle autorità previste all'art. 3 del decreto).

Si raccomanda di redigere la domanda secondo il presente modello.

Le generalità dell'aspirante (cognome e nome, data e luogo di nascita) e domicilio o recapito per le comunicazioni (via, numero civico, codice di avviamento postale, città, provincia) debbono essere riportati nell'ordine indicato nello schema di domanda.

(4331)

Concorso, per esami e per titoli, a undici posti nel profilo professionale di ispettore (5ª categoria), ruolo altre specializzazioni, per le esigenze dei servizi personale, ragioneria, commerciale e del traffico.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, recante norme di applicazione del citato stato giuridico, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Vista la legge 29 ottobre 1971, n. 880, concernente l'integrazione all'organico e l'assunzione oltre organico nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo;

Vista la legge 17 agosto 1974, n. 396, recante modifiche al citato stato giuridico del personale ferroviario;

Viste le leggi 6 giugno 1975, n. 197 e 1° agosto 1978, n. 448, concernenti provvedimenti relativi al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la legge 6 febbraio 1979, n. 42, recante nuove norme su inquadramento, ordinamento organico, stato giuridico e trattamento economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Ritenuto che non è possibile prevedere il numero dei candidati e che si rende indispensabile stabilire con successivo provvedimento il diario e la sede in cui si svolgeranno le prove scritte;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione n. 43 in data 13 gennaio 1981;

Vista la relazione della Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato n. P.2.1.1/61121 del 29 ottobre 1980;

Sentito il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 3 del 20 gennaio 1981;

Visto l'art. 5 della legge 6 febbraio 1979, n. 42;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi undici posti nel profilo professionale di ispettore in prova (5ª categoria) dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, ruolo altre specializzazioni, con la seguente ripartizione:

servizio personale . . . . posti 1
servizio ragioneria . . . . » 5
servizio commerciale e del traffico . . . . . » 5

La partecipazione al concorso è limitata ad un solo servizio, la cui scelta deve essere dichiarata nella domanda di ammissione al concorso stesso.

Art. 2.

Titolo di studio

Sono ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti in possesso di uno dei seguenti diplomi di laurea, con esclusione di ogni altro tipo:

giurisprudenza;
scienze politiche;
scienze diplomatiche e consolari;
lettere;
filosofia;
lingue e letterature straniere moderne;
geografia;
pedagogia;
psicologia;
economia e commercio;
scienze economico-marittime;
scienze statistiche ed attuariali;
scienze statistiche e demografiche;
scienze statistiche ed economiche;
scienze economiche e bancarie;
scienze bancarie ed assicurative;
scienze economiche;
economia politica;
economia aziendale;
sociologia;
scienze economiche e sociali.

Ai sensi dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono altresì ammessi a partecipare al concorso, prescindendo dal possesso del titolo di studio richiesto, i dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato con profilo professionale di segretario superiore di prima classe od equiparato, nonchè di segretario superiore o equiparato con almeno cinque anni di effettivo servizio nel profilo professionale stesso.

Art. 3.

Domanda di ammissione al concorso

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo (in conformità al modello allegato), firmata e datata dall'aspirante, deve essere presentata o spedita, anche in piego raccomandato con avviso di ricevimento, senza alcun tramite, alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio personale - Concorsi - Piazza della Croce Rossa - 00161 Roma, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni decorrente dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Delle domande presentate direttamente a mano, sarà rilasciata ricevuta.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine perentorio sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite dopo la scadenza del termine perentorio sopra stabilito.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del domicilio o del recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore, nè per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata, nelle forme di legge, dal segretario comunale del luogo di

residenza o da un notaio o da un cancelliere o dal funzionario competente a ricevere la documentazione o dal comandante della nave mercantile ovvero, per coloro che si trovano all'estero, dall'autorità consolare.

Per i dipendenti di ruolo (civili e militari) dello Stato è sufficiente il visto e il timbro del capo dell'ufficio in autentica della firma e della qualifica del dipendente stesso.

Per i militari alle armi, in servizio di leva, è sufficiente il visto e il timbro del comandante di compagnia o unità equiparata in autentica della firma del militare.

La data di presentazione della domanda è stabilita dal timbro a data apposto dall'ufficio corrispondenza della Direzione generale delle ferrovie dello Stato mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nelle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede, come sopra detto, il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le norme di cui sopra valgono anche per i concorrenti che siano già in servizio ferroviario e, pertanto, non si terrà conto di domande presentate, sia pure per il tramite gerarchico, all'impianto di appartenenza.

Nella domanda, da redigersi secondo lo schema esemplificativo allegato, i candidati hanno l'obbligo sotto la propria responsabilità di dichiarare:

1) il cognome e il nome (scritti in stampatello se la domanda non è dattiloscritta);

2) la data e il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il trentesimo anno di età, i titoli o le condizioni che legittimino la elevazione del limite massimo di età o che consentano di prescindere da tale limite;

3) il domicilio o il recapito presso il quale ricevere tutte le comunicazioni;

4) il servizio (personale, ragioneria o commerciale e del traffico di cui all'art. 1) per il quale intendono partecipare;

5) il possesso della cittadinanza italiana;

6) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), i procedimenti penali pendenti o le misure di prevenzione, specificandone la natura, oppure l'inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

8) il diploma di laurea posseduto, con l'esatta indicazione dell'università presso la quale è stato conseguito e della relativa data di conseguimento, ovvero il requisito di cui al secondo comma del precedente art. 2;

9) la posizione attuale per quanto concerne gli obblighi militari.

I candidati debbono altresì dichiarare nella domanda:

i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni, compreso quello presso le ferrovie dello Stato e le cause di risoluzione degli stessi;

di accettare tutte le condizioni contenute nel presente bando di concorso;

le prove facoltative sulle lingue estere (francese, inglese e tedesco) cui intendano partecipare. Per tali prove sarà tenuto conto anche di eventuali richieste separate dalla domanda, ma soltanto se perverranno entro il termine perentorio di cui al primo comma del presente articolo.

Non saranno accolte le domande per:

a) omessa o incompleta dichiarazione espressa del possesso dei requisiti necessari per l'ammissione al concorso, di cui al successivo art. 4 e riportati nello schema di domanda allegato;

b) mancata sottoscrizione autografa da parte del candidato e per mancata autenticazione della firma stessa nei modi e nelle forme di legge;

c) mancata indicazione del servizio prescelto di cui all'art. 1;

d) intempestività nella presentazione come previsto al precedente quarto comma.

I candidati che incorrano in dette irregolarità non saranno ammessi a partecipare al concorso.

Art. 4.
Requisiti per l'ammissione al concorso

Per l'ammissione al concorso è prescritto il possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

1) uno dei diplomi di laurea ovvero il requisito di cui al precedente art. 2;

2) età, che deve essere non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 30, salvo le elevazioni del suddetto limite previste dalle disposizioni vigenti.

Si prescinde dal limite di età, a condizione che non sia stata raggiunta l'età prevista per il collocamento a riposo ai sensi dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, per:

dipendenti civili di ruolo dello Stato, di cui all'art. 200 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dipendenti militari di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda od anche d'autorità, sempreche si trovino nelle condizioni previste dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

personale delle ferrovie in concessione, di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1968, n. 289;

operai di ruolo dello Stato ai sensi dell'art. 61, legge 5 marzo 1961, n. 90.

I candidati che intendono beneficiare dell'elevamento del limite di età dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il titolo o la condizione in cui si trovano rispetto al limite massimo di età sopra fissato;

3) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

4) godimento dei diritti politici;

5) buona condotta;

6) aver soddisfatto gli obblighi di leva ovvero adempiuto alle formalità relative all'arruolamento (iscrizione alle liste di leva, visita di leva o rinvio della chiamata alle armi);

7) avere i requisiti fisici, psichici e attitudinali richiesti per disimpegnare il servizio nel profilo professionale di concorso, come specificato al successivo art. 14 e di cui al decreto ministeriale 19 giugno 1973, n. 10668, contenente le norme relative alle visite mediche per gli aspiranti all'assunzione in servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Art. 5.
Esclusione dal concorso

Non possono partecipare al concorso i cittadini esclusi dall'elettorato attivo politico, quelli che sono stati revocati o destituiti e quelli dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 2, 127 e 128 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'art. 159 (lettere *a*), *b*), *c*) ed *e*) dello stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425.

Non possono altresì partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) coloro che siano già in servizio ferroviario con il profilo professionale di ispettore appartenente allo stesso ruolo del profilo professionale di concorso.

L'esclusione dal concorso può essere disposta in ogni momento per difetto dei requisiti prescritti al precedente art. 4 e nei casi di cui ai commi primo e secondo del presente articolo.

La competenza ad escludere dal concorso viene delegata, a norma dell'art. 5 del citato stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, al direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Art. 6.
Commissioni esaminatrici

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è delegato, a norma dell'art. 13 della citata legge 26 marzo 1958, n. 425, a nominare le commissioni esaminatrici distinte per il servizio personale e per i servizi ragioneria e commerciale e del traffico.

Le commissioni sono composte da: un presidente scelto fra il personale dell'Azienda con qualifica non inferiore a dirigente generale e da non meno di due commissari scelti fra il personale dell'Azienda con qualifica non inferiore a primo dirigente.

E' compito dell'Azienda di nominare anche membri esterni che siano docenti universitari delle materie su cui vertono le prove d'esame.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario dell'Azienda con profilo professionale non inferiore ad ispettore principale.

Alle commissioni esaminatrici potranno essere aggregati membri aggiunti per le prove facoltative di cui al successivo art. 7.

I relativi provvedimenti di nomina verranno pubblicati nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato.

Art. 7

Programma d'esame - Prove - Valutazione

Gli esami consisteranno in prove obbligatorie (due scritte ed una orale) e facoltative sulle lingue estere (francese, inglese e tedesco).

Le prove obbligatorie vertono su uno dei programmi appresso indicati, a seconda del servizio prescelto dal candidato nella domanda di ammissione al concorso.

PROGRAMMA PER IL SERVIZIO PERSONALE

Una prova scritta su tema di diritto civile (punto 1).

Una prova scritta su tema di diritto amministrativo (punto 3).

Una prova orale sulle materie che seguono (punti da 1 a 11).

1) *Diritto civile.*

Fonti del diritto oggettivo - Interpretazione delle norme.

Persone fisiche e giuridiche.

Capacità giuridica e capacità di agire.

Acquisto, modificazione, perdita dei diritti delle persone fisiche e delle persone giuridiche.

Il rapporto giuridico. Nascita, modificazione ed estinzione del rapporto.

Il negozio giuridico. Presupposti. Elementi essenziali ed accidentali. Invalidità ed inefficacia.

La rappresentanza. Procura. Mandato.

Diritto di famiglia.

Lineamenti generali della successione legittima e testamentaria.

I diritti reali e la loro tutela giurisdizionale.

La proprietà. Acquisto, modificazioni, limiti e limitazioni del diritto, estinzione.

Possesso ed azioni possessorie.

Le obbligazioni. Fonti. Elementi del rapporto obbligatorio. Modificazioni. Effetti e modi di estinzione.

Il contratto in generale. Requisiti. Distinzioni. Formazioni del contratto. Il contratto di trasporto ed in particolare quello ferroviario.

Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. Presupposti. Risarcimento del danno.

Tutela dei diritti. Trascrizione. Prove - Privilegi. Pegno. Ipoteca - Prescrizione e decadenza.

2) *Diritto costituzionale.*

Lo Stato e i suoi elementi costitutivi. Formazione, modificazioni, estinzione dello Stato.

Principi fondamentali della Costituzione italiana. Diritti e doveri dei cittadini nei rapporti civili, etico sociali, economici e politici.

Organi costituzionali e loro funzioni. Organi ausiliari consultivi e di controllo.

La funzione legislativa.

Legislazione formale e sostanziale. La formazione delle leggi.

La funzione amministrativa. Principi costituzionali.

Organi del potere esecutivo. La potestà regolamentare.

La funzione giurisdizionale ordinaria e speciale.

La Corte Costituzionale, come garante del rispetto e dell'osservanza della Costituzione. Struttura e funzionamento. Guarentigie dei suoi componenti. Funzioni e relativi procedimenti con riguardo particolare all'illegittimità costituzionale delle norme giuridiche e ai conflitti di attribuzione fra lo Stato e le regioni.

3) *Diritto amministrativo.*

Fonti, distinzioni, contenuto, efficacia.

Persone giuridiche, pubbliche e private.

L'amministrazione statale centrale e periferica. Gli enti pubblici e territoriali.

Ordinamento dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Struttura, attribuzioni e competenze degli organi amministrativi.

Il principio costituzionale del decentramento regionale. L'organizzazione delle regioni: organi fondamentali. Le funzioni delle regioni: funzioni normativa ed amministrativa. I controlli, con particolare riferimento ai controlli sulle leggi e sugli atti amministrativi regionali.

Concetto e natura del rapporto organico.

La delegazione amministrativa.

L'esercizio privato di pubbliche funzioni e di servizi pubblici;

Gli atti amministrativi. Classificazione. Elementi essenziali ed accidentali. Perfezione, validità, efficacia. I provvedimenti amministrativi, loro caratteristiche.

Il procedimento amministrativo.

Invalidità degli atti amministrativi.

L'autotutela. Annullamento e revoca.

Responsabilità della pubblica amministrazione.

Il rapporto di pubblico impiego in generale e del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato in particolare.

La disciplina delle funzioni dirigenziali.

L'art. 28 della Costituzione e la responsabilità del pubblico dipendente. La responsabilità penale e civile con particolare riguardo alle responsabilità amministrative e contabili. Lesione degli interessi legittimi e risarcibilità del conseguente danno. Le responsabilità disciplinari del personale dell'Azienda delle ferrovie dello Stato.

Il sistema dei controlli sull'azione amministrativa.

La funzione di controllo: finalità e forme. La Corte dei conti: ordinamento, con particolare riferimento agli uffici e alla sezione di controllo. Controllo sull'amministrazione dello Stato e sugli enti sovvenzionati dallo Stato. Controllo preventivo e successivo. Visto e registrazione, con speciale riguardo alla registrazione con riserva e al rifiuto assoluto di registrazione. Funzione giurisdizionale: giudizio di responsabilità e suo procedimento. Il giudizio di conto e il contenzioso sulle pensioni.

Regime giuridico dei beni demaniali e patrimoniali.

Regime amministrativo della proprietà privata.

L'espropriazione per pubblica utilità con particolare riguardo alla disciplina in vigore per le ferrovie dello Stato.

Tutela amministrativa e tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi.

Il ricorso gerarchico e il ricorso straordinario.

La giurisdizione amministrativa. Tribunali amministrativi regionali. Il Consiglio di Stato. Giurisdizioni amministrative speciali.

4) *Diritto penale.*

Il reato e la pena in generale. Cause estintive del reato e della pena.

Delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica e contro il patrimonio.

5) *Procedura penale.*

I soggetti, l'oggetto e gli atti del processo penale.

L'azione civile nel procedimento penale.

Competenza per materia, per territorio e funzionale del giudice penale.

6) *Diritto processuale civile.*

I soggetti, l'oggetto e gli atti del processo civile.

Competenza per materia, per valore e per territorio. Foro della pubblica amministrazione.

Rappresentanza e difesa in giudizio della pubblica amministrazione.

La notificazione degli atti.

Lineamenti generali del processo di cognizione e di esecuzione.

7) *Diritto internazionale.*

Lineamenti generali.

Le organizzazioni internazionali.

Principi generali di diritto delle Comunità economiche europee (CEE).

8) *Contabilità di Stato.*

Disciplina delle entrate e delle spese pubbliche in generale.

Il bilancio dello Stato. Il rendiconto consuntivo.

I contratti dello Stato e degli enti pubblici. I servizi in economia.

Il bilancio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Il controllo successivo della Corte dei conti sul rendiconto consuntivo. La parificazione del rendiconto e la relazione al Parlamento.

9) *Economia politica.*

I beni. Produzione e i suoi fattori.

Costi salario, profitto e reddito.

Risparmio.

Concorrenza e monopolio.

Moneta e sistemi monetari. Cambi.

Credito e organizzazione bancaria.

Scambi internazionali. Bilancia commerciale, bilancia dei pagamenti.
Elementi di macroeconomia.

10) *Scienza delle finanze.*

Bisogni e servizi pubblici.
Teoria per la formazione dei prezzi e delle tariffe in regime di concorrenza, di coalizione, di monopolio.
Teoria delle imposte e delle tasse: imposte dirette, indirette, proporzionali e progressive.
Sistema tributario italiano.
L'obbligazione tributaria. Origine, modificazione ed estinzione dell'obbligazione.

11) *Nozioni essenziali sull'elaborazione elettronica.*

L'unità centrale. Le unità periferiche. I linguaggi utilizzati per la programmazione. Sistemi di numerazione. Diagrammazione a blocco e simbologia.

PROGRAMMA PER IL SERVIZIO RAGIONERIA E PER IL SERVIZIO COMMERCIALE E DEL TRAFFICO

Una prova scritta su tema di diritto privato (punto 1).
Una prova scritta sul tema concernente l'economia politica e politica economica e finanziaria, con possibili riferimenti alla economia e politica dei trasporti, a scelta della commissione (punti 3 e 4).
Una prova orale consistente, oltre che nell'interrogazione anche in un colloquio sulle seguenti materie oggetto del programma, volto ad accertare la capacità di pratica soluzione di un quesito (punti da 1 a 11).

1) *Diritto privato.*

Fonti del diritto oggettivo.
Persone fisiche e giuridiche, capacità giuridica e capacità di agire.
Il negozio giuridico. Presupposti. Elementi essenziali ed accidentali. Invalidità e inefficacia.
La rappresentanza. Procura. Mandato.
I diritti reali, la proprietà, il possesso e le azioni a loro difesa.
Prescrizione e decadenza.
Le obbligazioni: concetto, fonti, effetti, modificazioni e modi di estinzione.
Il contratto in generale. Contratto di trasporto ed in particolare quello ferroviario.
Il titolo di credito.
L'impresa e le società commerciali.
La tutela esecutiva dei diritti di credito e le procedure concorsuali.
Amministrazione della proprietà immobiliare ferroviaria, gestione del patrimonio immobiliare, sistema tributario a carico della proprietà immobiliare ferroviaria.

2) *Diritto pubblico.*

Lineamenti generali della Costituzione italiana.
Le fonti del diritto.
Lineamenti generali dell'ordinamento amministrativo dello Stato.
Diritti soggettivi ed interessi. Mezzi di tutela.
I contratti dello Stato e degli enti pubblici.
Gli atti amministrativi; il procedimento, i provvedimenti, efficacia, nullità e invalidità. Annullamento e revoca d'ufficio.
Demanio e patrimonio dello Stato.
Il rapporto di pubblico impiego in generale.

3) *Economia politica - Politica economica e finanziaria.*

Elementi generali, bisogni, beni, scambi e valori; teoria generale della politica economica, produzione e sue fonti; teorie sul salario e profitti; comportamento tradizionale delle imprese in regime di concorrenza; monopolio e concorrenza monopolistica, gradi di monopolio.
La formazione dei prezzi nei vari regimi di mercato.
Moderne tecniche per la scelta degli investimenti.
Distribuzione del reddito delle imprese e remunerazione delle varie fonti produttive.
Reddito e produzione nazionale, distribuzione del reddito nazionale.
Nozioni di contabilità nazionale.
Moneta e sue funzioni, forme moderne di inflazione e deflazione, funzione del credito.
Evoluzione strutturale del sistema economico.
I sindacati dei lavoratori, l'avvento della tecnocrazia; funzione economica del Governo e problemi di piena occupazione.
La programmazione nei Paesi ad economia mista.
Intervento dello Stato nell'evoluzione economica.
Caratteristiche del sistema tributario italiano ed effetti economici delle imposte.
Le imprese pubbliche.
Economia internazionale; gli scambi con l'estero (nozioni su regioni doganali ed accordi tariffari).
La bilancia commerciale e la bilancia dei pagamenti.
I regimi principali dei cambi.
I sistemi monetari.
La liquidità ed i nuovi metodi dei regolamenti internazionali.
Organismi internazionali.

4) *Economia e politica dei trasporti.*

Generalità: caratteristiche dei vari modi di trasporto.
Aspetti tipici del trasporto ferroviario.
Trasporti stradali: trasporti pubblici e trasporti privati merci e viaggiatori.
Aspetti tipici degli altri modi di trasporto (marittimo, fluviale, lacuale, aereo, per condotte).
Situazione e struttura del sistema dei trasporti in Europa con particolare riferimento all'Italia.
Il mercato dei trasporti e le sue caratteristiche.
I costi in generale.
Costi ferroviari e costi degli altri modi di trasporto.
Formazione dei prezzi nel mercato dei trasporti.
I prezzi dei vari modi di trasporto.
Lineamenti di politica economica dei trasporti: assetto dei trasporti marittimi, assetto dei trasporti aerei e assetto dei trasporti metropolitani.
Programmazione e coordinamento: in particolare il Piano nazionale dei trasporti e la Programmazione nazionale, il Conto nazionale dei trasporti e le statistiche dell'attività di trasporto, il problema della razionalizzazione degli investimenti.
La politica dei trasporti nella Comunità economica europea.

5) *Statistica metodologica - Statistica economica.*

Metodologia statistica.
Rilevazione, spoglio, elaborazione, rappresentazione ed interpretazione dei dati. Impiego di macchine.
Tavole statistiche. Rappresentazioni grafiche e curve di distribuzione.
Serie e seriazioni.
Procedimenti grafici e matematici.
Analisi delle serie economiche temporali e previsioni economiche.
Variabilità dei fenomeni economici, loro movimento ciclico, stagionale.
Valori medi, variabilità. Rapporti statistici.
Perequazione ed interpolazione.
Le relazioni statistiche.
Impianti meccanografici; impiego degli elaborati elettronici.
Metodi di calcolo dei principali aggregati economici nazionali (produzione, valore aggiunto, reddito nazionale, consumi privati, ecc.).
Numeri indici dei prezzi (all'ingrosso, al consumo e del costo della vita) e della produzione.
Analisi statistica della domanda e dell'offerta.
Applicazione della teoria dei campioni ai fenomeni economici;
Programmazione economica. Ottimizzazione dei programmi.
Metodologie delle ricerche di mercato;
Elementi di statistiche ferroviarie;

6) *Ragioneria - Tecnica industriale e commerciale.*

Il capitale delle imprese. Fatti amministrativi e di gestione.
Il calcolo dei costi di produzione e distribuzione.
L'ammortamento dei beni del capitale fisso e dei beni materiali;
Ammortamento dei prestiti. Calcolo di tassi effettivi di impiego di denaro.
Scritture elementari e sistematiche.
Il bilancio di esercizio delle imprese individuali e sociali;
Bilancio preventivo e sue funzioni.
Fondo di riserva.
Il rapporto investimenti, liquidità nell'impresa industriale.
Conti correnti, cambio. Valori immobiliari.
Aziende industriali e di trasporto con particolare riguardo alle aziende divise.
Le aziende ferroviarie.

7) *Matematica finanziaria e attuariale.*

Interesse e sconto semplici e composti.
Rendite certe e ammortamenti.

Prestiti indivisi e divisi in obbligazioni.
Probabilità.
Forme di assicurazione sulla vita.
Rendite vitalizie.
Riserve matematiche.

8) *Scienza delle finanze.*

Lineamenti generali.
Bisogni e servizi pubblici.
Teoria delle imposte e delle tasse.
Imposte dirette, indirette, proporzionali e progressive.
Finanza straordinaria.
Sistema tributario italiano.
L'obbligazione tributaria, origine, modificazione ed estinzione dell'obbligazione.

9) *Contabilità di Stato.*

Teoria generale e disciplina delle entrate e delle spese pubbliche;
Bilancio di previsione e rendiconto dello Stato.
I contratti dello Stato e degli enti pubblici.
I servizi in economia.
I controlli sull'amministrazione dello Stato.

10) *Ordinamento contabile e finanziario dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.*

Il bilancio dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, classificazione e fasi di formazione delle entrate e delle uscite.

11) *Elementi di informatica.*

Sistema di elaborazione delle informazioni.
Trattamento dell'informazione nell'Azienda.
Tecniche di programmazione.
Gestione dei dati.
Diagrammi di flusso.
Sistemi operativi.
Funzione di ordinamento e fusione.
Ricerca tabellare.
Sottoprogrammi.
Macroistruzioni.
Metodi di accesso.
Conoscenza di un linguaggio di programmazione.

PROVE FACOLTATIVE

Le prove facoltative di lingue estere (francese, inglese, tedesco) consisteranno nella traduzione scritta dall'italiano, senza l'uso del vocabolario, di un brano scelto dalla commissione, nonché in un colloquio atto a provare il grado di conoscenza delle lingue prescelte.

Alle prove saranno sottoposti soltanto i candidati ammessi alla prova orale obbligatoria e si svolgeranno contemporaneamente a quest'ultima.

VALUTAZIONE PROVE

Per ciascuna prova la commissione esaminatrice disporrà di un massimo di punti 10 (dieci).

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno riportato una media di almeno 7 punti su 10 nelle prove scritte e non meno di 6 punti su 10 in ciascuna di esse.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che nella prova orale avranno riportato almeno 6 punti su 10.

Con la convocazione a sostenere la prova orale, ai candidati sarà comunicato il voto riportato nelle prove scritte.

Per gli esami facoltativi la commissione disporrà per ciascuna delle lingue estere, di punti 0,30 per la prova scritta e punti 0,30 per la prova orale.

Detti esami facoltativi si intendono superati solo se il concorrente avrà ottenuto almeno la puntazione di 0,15 per la prova scritta e 0,15 per quella orale.

Art. 8.

Diario delle prove scritte, comunicazioni e documenti di identità

Le date e la sede in cui avranno luogo le prove scritte, saranno stabilite con un successivo provvedimento del direttore generale delle ferrovie dello Stato, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti, pertanto, dovranno seguire nel loro interesse le pubblicazioni che verranno fatte nella citata *Gazzetta Ufficiale* e comunque riceveranno in tempo utile, a mezzo posta raccomandata all'indirizzo indicato nella domanda, apposita credenziale contenente le indicazioni relative al luogo, alle date, e all'ora di inizio delle prove, nonché le modalità di svolgimento delle prove medesime.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento non scaduto di validità:

carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto;

tessera per impiegati dello Stato (modello A.T.);

tessera militare con fotografia (per i militari alle armi);

fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Art. 9.

Titoli di merito

Per i titoli di merito la commissione esaminatrice disporrà di 3 punti per i titoli culturali e professionali con i seguenti criteri:

1) punti 0,10 per ogni anno di meritevole servizio effettivo di ruolo prestato nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, con un massimo di 1,00 punti (non saranno valutati periodi inferiori ad un anno o frazioni di esso);

2) punti 0,20 per ogni idoneità in pubblici concorsi per il personale direttivo di amministrazioni statali e per idoneità in pubblici concorsi statali per assistente ordinario nelle università o istituti d'istruzione universitaria;

3) punti 0,25 per ogni anno di servizio di ruolo nel gruppo direttivo di amministrazioni statali con qualificazione «eccezionale» o equiparata, per ciascun anno (non saranno valutati i periodi inferiori ad un anno o frazioni di esso).

Non si fa luogo a valutazione dei titoli di cui al punto 2), qualora trattasi del concorso che ha dato luogo a servizio valutabile in base al punto 3).

Saranno valutati dalla commissione esaminatrice i titoli di merito di cui sopra soltanto se risulteranno posseduti dai candidati entro la data di scadenza del termine utile, stabilito al precedente art. 3, per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 10.

Formazione delle graduatorie

Per ognuno dei servizi di cui al precedente art. 1, verranno compilate distinte graduatorie di merito.

Al fine della formazione delle graduatorie di merito i concorrenti che abbiano superato le prove di esame saranno invitati a produrre all'Azienda, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di ricevimento dell'invito, gli eventuali documenti attestanti i titoli di merito e di preferenza a parità di votazione complessiva e quelli che danno diritto a concorrere alla riserva di posti, di cui ai successivi articoli 11 e 12.

Ai fini dell'attribuzione dei punteggi aggiuntivi di cui al precedente art. 9, saranno valutati dalla commissione esaminatrice soltanto i titoli di merito posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

I titoli di preferenza e di precedenza sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile fissato al precedente art. 3 per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, purché possano essere documentati entro il termine perentorio indicato al secondo comma del presente articolo.

I documenti di cui sopra si considerano prodotti in termine utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Dei documenti presentati direttamente a mano, sarà rilasciata ricevuta.

Il ritardo nella presentazione dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, comporta la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso dei titoli di merito, di preferenza e di precedenza.

Tutte le certificazioni di cui trattasi, rilasciate dalle autorità competenti, debbono essere prodotte nella forma e nei modi prescritti e debbono contenere le indicazioni necessarie redatte in modo chiaro e inequivocabile, e non sono ammessi documenti surrogatori o riferimenti a dati o a elementi contenuti in altri documenti.

Non è consentita la regolarizzazione dei documenti non conformi alle disposizioni di cui al comma precedente.

I documenti in questione debbono inoltre essere in regola con le disposizioni generali e particolari sul bollo.

Le graduatorie di merito, di cui al precedente primo comma verranno compilate sulla base della votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato sommando alla media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto conseguito nella prova orale, quelli eventualmente riportati in ciascuna prova facoltativa nonchè il punteggio attribuito per la valutazione dei titoli e, in caso di parità di votazione, sulla base dei titoli di cui al successivo art. 11, in applicazione delle vigenti norme.

Art. 11.

Titoli di preferenza

A parità di votazione complessiva nelle graduatorie distinte per servizio di cui al precedente art. 1, saranno preferiti nell'ordine di merito i candidati che dimostrino, con apposita certificazione conforme alle disposizioni di cui al precedente art. 10, di appartenere alle seguenti categorie:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati ed invalidi:

a) di guerra ex combattenti;
b) per fatto di guerra;
c) per servizio;
d) del lavoro;

3) orfani:

a) di guerra;
b) dei caduti per fatto di guerra;
c) dei caduti per servizio;
d) dei caduti sul lavoro;

4) feriti in combattimento;

5) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;

6) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione della scuola superiore della pubblica amministrazione, tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi (art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3);

7) figli dei mutilati e degli invalidi:

a) di guerra ex combattenti;
b) per fatto di guerra;
c) per servizio;
d) del lavoro;

8) madri, vedove non rimaritate e sorelle vedove o nubili dei caduti:

a) in guerra;
b) per fatto di guerra;
c) per servizio;
d) sul lavoro;

9) coloro che hanno prestato servizio militare come combattenti;

10) coloro che hanno prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

11) coniugati con riguardo al numero dei figli;

12) mutilati ed invalidi civili;

13) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme.

A parità di titoli, la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;
c) dall'età.

Art. 12.

Riserva dei posti

I posti messi a concorso saranno assegnati secondo l'ordine di merito delle singole graduatorie, distinte per servizio, con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia di riserva di posti.

Un sesto dei posti è riservato, ai sensi del primo comma dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ai dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato con profilo professionale di segretario superiore di prima classe o equiparato, nonchè segretario superiore o equiparato con almeno cinque anni di effettivo servizio nel profilo professionale stesso o, a prescindere da tale anzianità, se in possesso d uno dei diplomi di laurea di cui al precedente art. 2.

Coloro che intendono beneficiare del titolo della riserva dei posti, dovranno produrre, nel termine perentorio e con le modalità di cui al precedente art. 10, i documenti comprovanti l'appartenenza alle categorie cui è destinata la riserva medesima.

Art. 13.

Approvazione delle graduatorie

Le distinte graduatorie di merito dei concorrenti risultati idonei alle prove di esame, quelle dei concorrenti dichiarati vincitori del concorso nonchè quelle degli idonei dopo i vincitori, saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la valida partecipazione al concorso e per l'immissione in impiego.

Le graduatorie saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 14.

Accertamento dei requisiti fisici, psichici e attitudinali

I concorrenti utilmente collocati nelle distinte graduatorie debbono possedere sana costituzione nonchè i requisiti fisici, psichici e attitudinali richiesti dalla particolare natura del servizio nel profilo di concorso, ai fini dell'assunzione.

Essi debbono inoltre possedere i seguenti requisiti fisici speciali:

acutezza visiva: 14/10 complessivamente. E' ammessa correzione con lenti sferiche di valore massimo + 4D ovvero — 5D (purchè la differenza di refrazione fra le due lenti non sia superiore a 3 diottrie) e lenti cilindriche per eventuale astigmatismo, sole o associate, purchè la correzione sia efficace e tollerata.
campo visivo: normale;
senso cromatico: normale;
percezione uditiva: voce afona a non meno di m 8 complessivamente ed a non meno di m 2 dall'orecchio peggiore;
statura minima: m 1,50.

L'accertamento di tutti i requisiti fisici, psichici ed attitudinali verrà disposto soltanto nei confronti degli aventi titolo alla assunzione ed effettuato a cura dei sanitari dell'Azienda.

Saranno dichiarati non idonei anche i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato del servizio nel profilo di concorso o invocare tali condizioni o precedenti per ottenere facilitazioni di servizio, ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

I minorati di guerra e categorie assimilate, che partecipano al concorso saranno dichiarati idonei soltanto se i sanitari dell'Azienda li troveranno in possesso dei requisiti sopra indicati e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità con l'incondizionato disimpegno del servizio nel profilo di concorso e che essi non presentano inoltre i presupposti di idoneità sopra configurati.

L'esito dell'accertamento stesso verrà comunicato agli aspiranti; quelli dichiarati non idonei potranno produrre istanza di visita di appello in carta legale, corredata di certificato medico, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data della comunicazione, alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servzio personale - Concorsi - piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma, che provvederà a trasmetterla al competente servizio sanitario delle ferrovie dello Stato, il quale, ove lo ritenga, in base all'esame degli atti o di altra documentazione inoltrata dall'interessato, potrà disporre una nuova visita medica prima di emettere il giudizio definitivo.

Nei casi di seguito specificati dovranno essere adottati immediati provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova:

1) nei confronti del candidato che non si presenta a visita medica;

2) nei confronti del candidato dichiarato non idoneo a visita medica che non abbia richiesto di essere sottoposto a visita medica di appello;

3) nei confronti del candidato dichiarato non idoneo a visita medica la cui richiesta di visita medica di appello non sia stata accolta;

4) nei confronti del candidato dichiarato definitivamente non idoneo a seguito di visita medica di appello.

In tali casi i provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova avranno decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito per la visita medica di prima istanza.

Competente ad adottare i provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova sarà il direttore del servizio personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Tanto alla prima visita quanto a quella eventuale di appello, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti di identità personale specificati nel precedente art. 8.

Art. 15.

Assunzione e nomina in prova

Gli aspiranti dichiarati idonei dai sanitari dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato saranno nominati in prova nel profilo professionale di ispettore, 5ª categoria del personale ferroviario, col relativo trattamento economico iniziale ad essi spettante in base alle norme in vigore.

Nei confronti dei candidati dichiarati idonei e nominati in prova i quali, regolarmente invitati, non si saranno presentati a prendere servizio, il direttore del servizio personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato adotterà i relativi provvedimenti di decadenza dall'impiego (articoli 159 e 160 dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato), a far tempo dalla decorrenza del provvedimento di nomina in prova.

I concorrenti utilmente collocati nelle distinte graduatorie saranno invitati dall'Azienda a produrre, anche a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni decorrente dal giorno successivo a quello del ricevimento dell'invito, a pena di decadenza dalla nomina stessa i seguenti documenti:

a) estratto per riassunto dell'atto di nascita in carta bollata. I concorrenti che abbiano superato il trentesimo anno di età stabilito dal precedente art. 4 debbono presentare i documenti atti a comprovare il diritto all'elevamento del limite di età salvo che i documenti stessi non siano stati già presentati come titoli di preferenza e di precedenza;

b) certificato di cittadinanza italiana, in carta bollata;

c) certificato di godimento dei diritti politici, in carta bollata;

d) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata (se il concorrente è nato all'estero il certificato è rilasciato dal casellario presso la procura della Repubblica di Roma);

e) originale o copia autenticata del titolo di studio richiesto al precedente art. 2 per la partecipazione al concorso, in carta bollata;

f) certificato, in carta semplice, di eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. La suddetta dichiarazione può essere rilasciata da qualsiasi medico sulla base dell'avvenuto accertamento. I laboratori provinciali di igiene e profilassi eseguono gratuitamente i suddetti esami sui campioni di sangue inviati dai medici. Il suddetto certificato è ritenuto valido se rilasciato da non oltre sei mesi dalla data di presentazione;

g) uno dei seguenti documenti militari, in bollo, comprovante l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi di leva se non presentato come titolo di preferenza:

1) estratto del foglio matricolare militare o stato di servizio se:

ufficiale in congedo o in servizio;

sottufficiale o militare di truppa in congedo dopo la ferma;

in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolato dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi ma non ancora incorporato perchè ammesso ai benefici del ritardo o del rinvio;

riformato in rassegna (dopo l'arruolamento), in sede di selezione attitudinale o durante la presentazione del servizio militare;

2) certificato di esito di leva: se rivedibile o riformato dalla commissione di leva;

3) certificato di iscrizione nelle liste di leva: se iscritto di leva (cioè appartenente a classe non ancora chiamata alla leva);

4) dichiarazione del comando da cui dipendono: per i militari alle armi.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) non saranno ritenuti validi se rilasciati tre mesi prima della data di richiesta dei documenti stessi.

I dipendenti statali di ruolo (civili e militari di carriera) sono esentati dalla presentazione dei predetti documenti ma dovranno presentare, sempre nel termine perentorio di trenta giorni anzidetto, una copia integrale dello stato di servizio di data non anteriore a quella in cui riceveranno l'invito, e il diploma di laurea richiesto per la partecipazione al concorso nei modi di cui alla precedente lettera *e*).

I dipendenti di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato saranno invece tenuti a presentare, sempre nello stesso termine, il diploma di laurea richiesto per la partecipazione al concorso, secondo le modalità di cui alla precedente lettera *e*), anche nel caso che lo stesso sia stato già presentato per altri motivi all'Azienda nonchè l'attestato in carta semplice e rilasciato dall'ufficio del personale o della sede compartimentale di appartenenza da cui risulti la condizione di dipendente di ruolo, la data di assunzione, la matricola, il profilo professionale rivestito e la relativa decorrenza, se non presentato come titolo di preferenza ovvero solo questo ultimo attestato se ammesso a partecipare al concorso ai sensi dell'art. 53 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

I documenti di cui al presente articolo si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Dei documenti presentati direttamente a mano sarà rilasciata ricevuta.

La mancata o tardiva presentazione anche di uno soltanto dei documenti specificati ovvero la presentazione di documenti scaduti di validità, determinano la decadenza dalla nomina in prova.

I provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova saranno di competenza del direttore del servizio personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Art. 16.

Nomina a stabile e assunzione degli idonei

La nomina a stabile è subordinata al compimento, con esito positivo, del prescritto periodo di prova, previa frequenza di corsi di formazione professionale e conseguimento delle abilitazioni obbligatorie previste dal decreto ministeriale 21 luglio 1979, n. 2078.

Resta ferma la facoltà dell'Azienda di assumere aliquote di idonei secondo l'ordine di merito delle graduatorie in relazione alle esigenze aziendali giusta quanto previsto dal primo comma dell'art. 5 della legge 6 febbraio 1979, n. 42.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 gennaio 1981

p. *Il Ministro*: CALDORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *luglio* 1981
Registro n. 2 *Trasporti, foglio n.* 111

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

Alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio personale - Concorsi - Piazza della Croce Rossa - 00161 ROMA

(*Dati da redigere a macchina o in stampatello*)

Cognome e nome . . . .
(Le coniugate dovranno indicare prima il cognome da nubile, quindi il nome seguito dal cognome del marito)

Data e luogo di nascita . . . .

Domicilio e recapito per le comunicazioni (via, numero civico, c.a.p. città, provincia) . . . .

Il sottoscritto . . . .
chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico a complessivi undici posti di ispettore in prova (ruolo altre specializzazioni), fra laureati in possesso di uno dei diplomi di laurea previsti all'art. 2 del bando di concorso indetto con decreto ministeriale 28 gennaio 1981, n. 222, impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del domicilio o recapito sopra specificato.

Chiede di sostenere le prove di esame per i posti riservati al servizio . . . . (indicare quale) previsti dall'art. 1 del decreto di approvazione del concorso.

Ai fini dell'ammissione al concorso, dichiara:

di possedere i seguenti requisiti e condizioni che danno diritto all'elevamento del limite di età . . . . . .

(specificare tutti i titoli e le condizioni che consentono, ai sensi delle leggi in vigore, l'elevamento del limite massimo di età stabilita all'art. 4 del bando);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi);

di non aver riportato condanne penali o misure di prevenzione e di non avere in corso procedimenti di tale natura (in caso contrario indicare le condanne o le misure di prevenzione riportate, specificandone le date e le autorità che hanno emesso le relative sentenze);

di essere in possesso del diploma di laurea . . conseguito in data . . presso l'università di . .

di aver soddisfatto gli obblighi di leva, oppure di essere attualmente in servizio militare presso . (in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo, ecc...);

di non aver mai prestato servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, od altra amministrazione pubblica (in caso contrario specificare l'amministrazione, la qualifica rivestita, la matricola e il profilo professionale (per i dipendenti delle ferrovie dello Stato), l'impianto o l'ufficio di appartenenza, la durata del servizio prestato con l'indicazione delle date di inizio e termine e le cause dell'eventuale risoluzione del rapporto di impiego);

di accettare tutte le condizioni contenute nel bando di concorso.

Chiede altresì di voler sostenere le seguenti prove facoltative . . ., previste agli articoli 3 e 7 del bando di concorso.

Data,

Firma del candidato

(da autenticare da parte di una delle autorità previste all'art. 3 del decreto)

Si raccomanda di redigere la domanda secondo il presente modello.

Le generalità dell'aspirante (cognome e nome, data e luogo di nascita) e domicilio o recapito per le comunicazioni (via, numero civico, codice di avviamento postale, città, provincia) debbono essere riportati nell'ordine indicato nello schema di domanda.

(4332)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a posti di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Napoli

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per i posti sottoindicati:

Seconda facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica chirurgica . posti 2

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

(4280)

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Seconda facoltà di medicina e chirurgia:

cattedra di tisiologia e delle malattie dell'apparato respiratorio . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

(4281)

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per i posti sottoindicati:

Seconda facoltà di medicina e chirurgia:

clinica chirurgica pediatrica . . . . . posti 2

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

(4282)

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

cattedra di chimica generale ed inorganica . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

(4283)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario della prova scritta del concorso speciale pubblico, per esami, a centoventicinque posti per l'accesso alla seconda qualifica funzionale corrispondente a commesso dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, ad agente tecnico addetto agli uffici finanziari e ad operaio comune per i servizi meccanografici per il centro di servizio di Roma.

La prova scritta del concorso speciale pubblico, per esami, a centoventicinque posti per l'accesso alla seconda qualifica funzionale corrispondente a commesso dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, ad agente tecnico addetto agli uffici finanziari e ad operaio comune per i servizi meccanografici per il centro di servizio di Roma, indetto con decreto ministeriale 10 aprile 1981 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 18 maggio 1981, avrà luogo venerdì 4 settembre 1981, alle ore nove, nelle sedi e nei locali sottoindicati:

Roma:

palazzo degli esami, via G. Induno n. 4, Roma, per tutti i candidati residenti a Roma e provincia, il cui cognome inizia con le lettere O, P, Q;

palazzo dei congressi, piazzale Kennedy, Eur, Roma, per tutti i candidati residenti a Roma e provincia, il cui cognome inizia con le lettere D, M, N;

palazzo dello sport, piazzale dello Sport, Eur, Roma, per tutti i candidati residenti a Roma e provincia, il cui cognome inizia con le lettere C, L, S, T.

Perugia:

scuola media statale « G Carducci », via Fonti Coperte n. 15, Perugia, per i candidati residenti a Roma e provincia il cui cognome inizia con la lettera R, da Rabotti Paolo a Rosati Carlo Alberto:

istituto tecnico commerciale « Vittorio Emanuele II », piazzale Anna Frank n. 11, Perugia, per i candidati residenti a Roma e provincia il cui cognome inizia con la lettera R, da Rosati Cesidia a Rossi Paolo, e per tutti i candidati residenti nella regione Umbria;

succursale istituto tecnico commerciale « Vittorio Emanuele II », via della Concordia, per i candidati residenti a Roma e provincia il cui cognome inizia con la lettera R, da Rossi Pietro a Ruzzon Daniela, e per i candidati residenti a Roma e provincia il cui cognome inizia con la lettera E.

Firenze:

Università degli studi, facoltà di ingegneria, viale Morgagni n. 44, Firenze, per tutti i candidati residenti nella regione Toscana, e per i candidati residenti a Roma e provincia, il cui cognome inizia con la lettera B;

Università degli studi, istituto di patologia generale e chimica biologica, viale Morgagni n. 48, Firenze, per tutti i candidati residenti a Roma e provincia il cui cognome inizia con la lettera A.

Viterbo:

istituto tecnico industriale Itis, via A. Volta, Viterbo, per tutti i candidati residenti a Viterbo e provincia, e per tutti i candidati residenti in Sardegna.

Ancona:

Università degli studi, facoltà di ingegneria, via della Montagnola, Ancona, per tutti i candidati residenti nella regione Marche, e per tutti i candidati residenti a Roma e provincia il cui cognome inizia con le lettere F, U, Z, W, X, Y;

Università degli studi, facoltà di medicina, via Grotte di Posatora, Ancona, per tutti i candidati residenti a Roma e provincia il cui cognome inizia con la lettera G;

palazzo dell'intendenza di finanza, sala esami, via Palestro n. 15, Ancona, per tutti i candidati residenti a Roma e provincia il cui cognome ha inizio con le lettere H, J, K, I.

Frosinone:

scuola media « Umberto I », via Marittima, 728, Frosinone, per tutti i candidati residenti a Frosinone e provincia, e per tutti i candidati residenti a Roma e provincia il cui cognome inizia con la lettera V;

scuola media « A. Moro », via Mastruccio, Frosinone, per tutti i candidati residenti a Caserta e provincia.

Latina:

scuola media « Pietro Marcellini Corradini », via Amaseno n. 33, Latina, per tutti i candidati residenti a Latina e provincia.

Catania:

scuola media statale « Giovanni XXIII », via Tasso, 1, frazione Nesima, per tutti i candidati residenti a Palermo e Trapani e rispettive provincie;

circolo didattico « F. Corridoni », via Maratona, 2, Catania, per tutti i candidati residenti a Catania, Messina, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa e Siracusa e rispettive provincie;

scuola media statale « A. Meucci », via Sabato Martelli Castaldi, Catania, per tutti i candidati residenti nella regione Calabria.

Bari:

scuola media « G. Battista Ferri », corso Vittorio Emanuele n. 112, Bari, per tutti i candidati residenti a Bari e provincia;

scuola media « Amedeo d'Aosta », via Oberdan n. 8, Bari, per tutti i candidati residenti a Napoli e provincia, il cui cognome inizia con le lettere A, B, C;

scuola media « G. Carducci », via S. Francesco d'Assisi n. 63, Bari, per tutti i candidati residenti a Napoli e provincia, il cui cognome inizia con le lettere D, E;

scuola media « G. Pascoli », via Pizzoli n. 85, Bari, per tutti i candidati residenti a Napoli e provincia, il cui cognome inizia con le lettere F, G, H, K, J, I, L;

scuola media « Melo da Bari », via Maggiore Turitto, Bari, per tutti i candidati residenti a Napoli e provincia, il cui cognome inizia con le lettere M, N, O, P, Q, R, S;

scuola media « S. Quasimodo », via Napoli n. 263/C, Bari, per tutti i candidati residenti a Napoli e provincia, il cui cognome inizia con le lettere T, U, V, W, X, Y, Z, e per tutti i candidati residenti nella regione Basilicata.

Foggia:

istituto tecnico commerciale mercantile « P. Giannone », via Sbano n. 35, Foggia, per tutti i candidati residenti a Foggia e provincia, e per tutti i candidati residenti a Benevento e provincia;

scuola media « S. Altamura », via Alfredo Petrucci, rione Candeloro, Foggia, per tutti i candidati residenti ad Avellino e Salerno e rispettive provincie.

Lecce:

Università degli studi, palazzo Casto, via San Nicola, Lecce, per tutti i candidati residenti a Lecce, Brindisi e Taranto e rispettive provincie.

Genova:

Università degli studi, facoltà di ingegneria, fiera del Mare, padiglione *D*, Genova, per tutti i candidati residenti nelle regioni Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino Alto Adige.

L'Aquila:

Università degli studi, facoltà di ingegneria, Monteluco di Roio, L'Aquila, per tutti i candidati residenti nelle regioni Abruzzo e Molise, e per quelli residenti a Rieti e provincia.

(4365)

Diario della prova scritta del concorso speciale pubblico, per esami, a centoquindici posti per l'accesso alla seconda qualifica funzionale corrispondente a commesso dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, ad agente tecnico addetto agli uffici finanziari e ad operaio comune per i servizi meccanografici per il centro di servizio di Milano.

La prova scritta del concorso speciale pubblico, per esami, a centoquindici posti per l'accesso alla seconda qualifica funzionale corrispondente a commesso dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, ad agente tecnico addetto agli uffici finanziari e ad operaio comune per i servizi meccanografici, per il centro di servizio di Milano, indetto con decreto ministeriale 10 aprile 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 18 maggio 1981, avrà luogo venerdì 4 settembre 1981 alle ore nove a Milano, nei locali sottoindicati:

Politecnico di Milano, via Bonardi n. 9, per tutti i candidati il cui cognome inizia con le lettere: A, B, C, D, E, F, G, H, K, J, I, L, M;

Università degli studi di Milano, via Celoria n. 20, per tutti i candidati il cui cognome inizia con le lettere: N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

(4364)

REGIONI

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 4 giugno 1981, n. **30**.

Modifica legge regionale 12 gennaio 1981, n. 2: Sanzioni amministrative in materia di pesca.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 10 *giugno* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Dopo il primo comma dell'art. 2 è inserito il seguente comma:

«Qualora il trasgressore abbia effettuato il pagamento ai sensi della legge 24 dicembre 1975, n. 706 o abbia comunque pagato la sanzione e non abbia, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, riportato sanzioni amministrative per infrazioni alle leggi sulla pesca, gli viene rimessa la sanzione amministrativa della confisca delle reti e degli attrezzi di pesca, purchè gli stessi siano consentiti dalla legge vigente sul territorio regionale».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 4 giugno 1981

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 4 maggio 1981 (atto n. 231) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 4 giugno 1981.

LEGGE REGIONALE 8 giugno 1981, n. **31**.

Interventi a favore delle farmacie rurali particolarmente disagiate.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 10 *giugno* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dall'anno 1981 le unità sanitarie locali, erogano un'indennità annua lorda di L. 2.500.000 per disagiato servizio, ai titolari e direttori responsabili di farmacie rurali, ubicate in comuni o frazioni o centri abitati con popolazione inferiore a 5000 abitanti, il cui volume d'affari dichiarato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto riferito all'anno precedente non abbia superato i 60.000.000 di lire.

Qualora il volume d'affari superi il limite di cui al comma precedente, l'indennità ivi prevista è diminuita di L. 100.000 per ogni milione eccedente la quota di L. 60.000.000.

Art 2.

Al titolare di dispensario farmaceutico, istituito ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 221, le unità sanitarie locali erogano a decorrere dall'anno 1981 una indennità di gestione pari a L. 500.000 annue, ridotta della metà nel caso in cui il dispensario sia ubicato in locali messi a disposizione dal comune.

L'indennità di cui al comma precedente è dovuta solo al *titolare il cui volume d'affari, dichiarato ai fini dell'imposta sul* valore aggiunto, per l'attività farmaceutica complessiva, riferito all'anno precedente sia inferiore a 85.000.000

Art. 3.

Le indennità di cui ai precedenti articoli 1 e 2 sono concesse, ferme restando le provvidenze previste dalle leggi 8 marzo 1968, n. 221 e 5 marzo 1973 n. 40.

Art 4.

Gli aspiranti alla indennità prevista dall'art. 1 devono presentare *all'unità sanitaria locale competente per territorio entro* il 30 giugno di ciascun anno apposita domanda corredata della seguente documentazione:

a) certificato del sindaco attestante la consistenza della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente cui si riferisce l'indennità nel comune, frazione o centro abitato in cui è ubicata la farmacia;

b) certificato di residenza del titolare e direttore responsabile della farmacia rurale;

c) certificazione dell'ammontare del volume di affari relativo alla gestione della farmacia dichiarato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto riferito all'anno precedente.

Art. 5.

Le indennità previste dalla presente legge sono erogate dalle unità sanitarie locali nel cui territorio sono ubicate le farmacie rurali e dispensari farmaceutici interessati entro il 30 settembre di ciascun anno.

L'indennità di cui all'art. 1 viene corrisposta unicamente ai titolari e direttori responsabili di farmacie rurali che sono risultate aperte al pubblico per l'intero anno solare cui il volume di affari si riferisce.

Art. 6.

Laddove gli uffici finanziari statali accertino un volume di affari ai fini dell'imposta sul valore aggiunto superiore a quello dichiarato e tale da modificare comunque il diritto alle indennità previste dalla presente legge, i beneficiari sono tenuti a rimborsare alle unità sanitarie locali, entro 60 giorni dalla notifica dell'accertamento le somme indebitamente percepite.

Art. 7.

Agli oneri derivati dall'applicazione della presente legge valutate in 36.300.000 annui si farà fronte con le quote del Fondo *sanitario nazionale per le spese correnti attribuite annualmente* alla Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 8 giugno 1981

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 4 maggio 1981 (atto n. 233) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 5 giugno 1981.

(3978)

LEGGE REGIONALE 8 giugno 1981, n. **32.**

Norme relative alle prescrizioni di massima e di polizia forestale per i boschi e i terreni di montagna sottoposti a vincoli.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 28 *aprile* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art 1.

Nei terreni sottoposti a vincoli per scopi idrogeologici la trasformazione dei boschi in altre qualità di colture agrarie, la trasformazione di terreni boscati e cespugliati in terreni lavorati, i movimenti di terreno che comunque alterino la morfologia dei suoli, gli interventi che possono in qualche modo recare pregiudizio al bosco, alla stabilità del terreno ed al regime delle acque, nonchè l'esercizio del pascolo, sono sottoposti ad autorizzazione secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'art. 2.

In sede di rilascio dell'autorizzazione, possono essere dettate per il compimento dei lavori di cui al primo comma, accertato ove occorra la condizione dei luoghi, ulteriori prescrizioni ritenute necessarie oltre a quelle previste dal regolamento.

Art. 2.

I casi e le modalità per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 1, nonchè le prescrizioni di massima di cui agli articoli 8 e 9 del regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3267, sono stabilite con regolamento del consiglio regionale.

Art. 3.

L'importo delle sanzioni pecuniarie di cui agli articoli 1, 2, 3 della legge 9 ottobre 1967, n. 950, è aumentato di 10 volte, intendendosi sostituito ai regolamenti di cui all'art. 10 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, il regolamento previsto all'art. 2.

Le sanzioni amministrative per le violazioni delle prescrizioni di cui al regolamento sono applicate secondo quanto previsto dalla legge 24 dicembre 1975, n. 706

Art. 4.

La delega delle funzioni amministrative alle comunità montane dell'Umbria ed ai comuni non appartenenti ad alcuna comunità montana, in materia di boschi, terreni montani e movimenti di terra su terreni soggetti a vincolo idrogeologico, ai sensi della legge regionale 18 marzo 1980, n. 19, ricomprende anche le funzioni previste all'art. 1 della presente legge.

Art. 5.

Tutte le autorizzazioni di cui al precedente art. 1, rilasciate in base al regolamento previsto dall'art. 2 — devono essere concesse previo parere degli organi tecnici - Corpo forestale dello Stato - E.S.A.U. - Servizi comprensoriali forestali - Uffici tecnici locali — competenti per settore, sulla base delle singole specifiche competenze.

Art. 6.

E' istituito presso la giunta regionale un albo regionale delle ditte idonee all'utilizzazione dei boschi appartenenti ad enti pubblici.

Per l'iscrizione all'albo, gli interessati dovranno presentare:

a) istanza in carta legale indirizzata alla giunta regionale;

b) certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.

Agli iscritti all'albo, è rilasciato, dalla giunta regionale, un tesserino, valido per 5 anni rinnovabile, a presentazione del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., per uguale durata, purchè l'interessato dimostri idoneità tecnico-economica, tenuto anche conto delle precedenti utilizzazioni.

La giunta regionale, sulla base del numero delle infrazioni e della gravità delle stesse, può disporre la sospensione del tesserino per un periodo da sei mesi ad un anno, o la revoca nei casi di recidiva o di particolare gravità.

E' consentito alle ditte provenienti da altre regioni l'esercizio della attività boschiva su presentazione di tesserino o certificato equipollente.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 8 giugno 1981.

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 4 maggio 1981 (atto n 229) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 6 giugno 1981.

(3979)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 22 febbraio 1981, n. **6.**

Regolamento di esecuzione dell'art. 5 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 28 *aprile* 1981)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 5 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35;

Visto l'art. 53 del testo unico delle leggi sullo statuto di autonomia della regione Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1972, numero 670;

Vista la deliberazione della giunta provinciale di Bolzano del 23 gennaio 1981, n. 382;

In esecuzione di detta deliberazione;

Decreta:

Articolo unico

E' emanato l'accluso regolamento di esecuzione dell'art. 5 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 22 febbraio 1981

Il presidente: MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1981
Registro n. 2, *foglio n.* 150

Regolamento di esecuzione dell'art. 5 *della legge provinciale* 12 *luglio* 1975, *n.* 35

Art. 1.

Gli enti che intendono avvalersi dell'Azienda per l'esecuzione di lavori ai sensi dell'art. 5 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, devono inoltrare apposita domanda all'assessore competente corredandola con disegni o progetti tecnici e con le prescritte autorizzazioni, licenze o concessioni.

La giunta provinciale, su proposta dell'assessore competente, sentito l'amministratore dell'azienda in merito alla compatibilità dei lavori con l'attuazione del programma annuale dei lavori istituzionali, autorizza con propria deliberazione l'affidamento dei lavori all'azienda stessa.

Con la medesima deliberazione la giunta provinciale determina l'importo della spesa da porre a carico dell'ente committente.

Detto importo, comprensivo dell'ammontare delle spese occorrenti per l'esecuzione dei lavori e per la relativa direzione tecnica, in quanto prestata da liberi professionisti, nonchè di una quota per imprevisti, deve essere versato in via anticipata su un apposito conto corrente bancario intestato all'azienda. In caso di mancato versamento di tale importo entro il termine assegnato, l'autorizzazione si intende decaduta a tutti gli effetti

Le somme versate sono gestite in economia dall'amministratore dell'azienda, il quale provvede al pagamento dei listini paga degli operai, delle fatture dei fornitori, degli onorari spettanti ai direttori dei lavori in quanto dovuti e di ogni altra spesa connessa con l'esecuzione del lavoro commissionato.

La giunta provinciale, in relazione alla natura e all'importanza dei lavori da eseguire ed alla compatibilità degli stessi con i servizi d'istituto dell'azienda, stabilisce altresì se l'ente committente possa avvalersi per la direzione dei lavori della prestazione personale di un tecnico dell azienda o se alla stessa si debba provvedere mediante incarico ad un privato professionista. In tale caso l'incarico viene conferito dall'amministratore dell'azienda in base ad apposito disciplinare.

Art. 2.

Le spese amministrative connesse con l'espletamento dei lavori di cui al presente regolamento sono a carico degli enti committenti. Esse si considerano compensate in misura forfettaria ed in modo omnicomprensivo con gli interessi bancari maturati sulle somme anticipate ai sensi del precedente art. 1, terzo comma.

Al termine di ogni anno detti interessi affluiscono sul conto della tesoreria della provincia e vengono introitati su un apposito capitolo del bilancio provinciale.

Art. 3.

L'inizio dei lavori viene disposto con verbale dell'amministrazione dell'azienda.

In caso di forza maggiore o per ragioni di pubblico interesse l'amministratore può ordinare la sospensione dei lavori, disponendo la ripresa quando siano cessate le ragioni che ne hanno determinato la sospensione oppure dichiarare risolto l'incarico.

Qualora la sospensione si protragga per più di tre mesi, l'ente committente può chiedere la risoluzione dell'incarico.

La contabilità dei lavori ed i rendiconti delle spese vengono eseguiti secondo le disposizioni di cui al capo IV del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350.

L'ente committente può chiedere all'azienda la presentazione di rendiconti mensili debitamente documentati.

Entro due mesi dalla presentazione del rendiconto finale l'ente interessato deve provvedere alla nomina del collaudatore stabilendo un termine per la presentazione degli atti di collaudo

Art. 4.

Entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le delibere di autorizzazione adottate dalla giunta provinciale ai sensi dell'art. 1, secondo comma, del presente regolamento, l'amministratore dell'azienda presenta una relazione alla giunta provinciale sull'andamento tecnico, amministrativo e finanziario dei lavori eseguiti o in corso di esecuzione.

Art. 5.

L'art. 5 del decreto del presidente della giunta provinciale 10 febbraio 1976, n. 8, è soppresso.

(3482)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo . . . . L. 60.000
Semestrale . . . . L. 33.000
Un fascicolo . . . . L. 350

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo . . . . L. 22.000
Semestrale . . . . L. 12.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato L. 25.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi L. 20.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali L. 8.000

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati L. 350 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo . . . . L. 52.000
Semestrale . . . . L. 29.000

Un fascicolo L. 300 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

ERNESTO LUPO, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100811970)